

COMUNE DI ALESSANDRIA  
 SERVIZIO CONTRATTI  
 Addebitato per  
 DIRITTI DI SEGRETERIA  
 € 27.940,93  
 come da ordinativo  
 N° .....  
 del .....  
 p. IL SEGRETARIO GEN.  
 L'INCARICATO

CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER  
 L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE LO STRUMENTO DELLA  
 FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15, DEL  
 D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA  
 RISCOSSIONE ORDINARIA, COATTIVA E RELATIVA AL RECUPERO  
 DELL'EVASIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE,  
 EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELLA CITTÀ DI  
 ALESSANDRIA. CIG 9896280C98

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì ventinove (29) del mese di  
 dicembre, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito in  
 Piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa PIERLUISA  
 VIMERCATI Segretario Generale del Comune di Alessandria,  
 abilitato a rogare gli atti in forma pubblica  
 amministrativa ai sensi dell'art. 97, quarto comma,  
 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive  
 modificazioni e integrazioni, sono comparsi i signori:  
 - Dott. ANTONELLO PAOLO ZACCONE, nato ad [REDACTED]  
 (AL) il giorno [REDACTED] C.F.: [REDACTED]  
 che interviene nella qualità di Dirigente del Settore  
 Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio del  
 COMUNE DI ALESSANDRIA, C.F. 00429440068, con poteri a  
 quanto *infra* a sensi di Statuto, soggetto competente  
 alla stipula dei contratti in nome e per conto dello  
 stesso Ente ai sensi dell'articolo 107, terzo comma,

lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (di seguito "Comune");

- Ing. MANUELA VESENTINI, nata a [REDACTED] il giorno [REDACTED], C.F. [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede della società, la quale dichiara di agire in qualità di Procuratore Speciale, in virtù di giusta Procura Speciale autenticata dal Dottor Federico ELICIO, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri, conferita in data 29 novembre 2023 Repertorio n. 2.897, della Società MUNICIPIA S.P.A. con sede legale in Trento (TN), Via Adriano Olivetti n. 7, C.F./P.IVA. 01973900838, quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Roma in data 27/11/2023, posto agli atti, che agisce quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), costituito con Atto Repertorio n. 2.912 Raccolta n. 1.784 del 6 dicembre 2023 del Dottor Federico ELICIO, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri, in solido con la società ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. con sede legale in Roma (RM), Via di Novella n. 22, C.F. n. 02478610583 P.IVA 01062951007, quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Roma in data 01/12/2023, posto agli atti (d'ora innanzi, il "Concessionario").

(d'ora innanzi, Concedente e Concessionario, di seguito, singolarmente anche "Parte" o, congiuntamente, anche le "Parti").

I componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"),

**PREMESSO CHE:**

**A.** L'art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (d'ora innanzi il "Codice"), disciplina la Finanza di Progetto a iniziativa privata per l'affidamento di concessioni di lavori e di Servizi nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, come definiti dall'art. 3 del medesimo Codice;

**B.** La Società Municipia, (d'ora innanzi, il "Proponente"), ha presentato al Comune una Proposta di finanza di progetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3, del Codice, per la:

1. progettazione, realizzazione e gestione di una Infrastruttura Immateriale per la creazione un unico sistema informativo e di una nuova banca dati unica per la gestione delle Entrate costituita da:

1.1 un'Anagrafe Tributaria Comunale, denominata "Sistema della Conoscenza", come meglio definita e descritta

nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara;

1.2 il Dispiegamento dei censimenti;

1.3 il nuovo Sistema Informatico per la gestione delle entrate e per i servizi ai contribuenti.

2. la concessione dei Servizi di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie/patrimoniali:

- IMU;
- TARI;
- TASI (per le sole attività di recupero dell'evasione e di riscossione coattiva);
- Canone Unico Patrimoniale;
- COSAP/TOSAP permanente e temporanea;
- ICP permanente e temporanea;
- Diritti delle Pubbliche Affissioni;
- Imposta di Soggiorno;
- Altre entrate Patrimoniali (diritti, Canoni di Locazione, Servizi Scolastici, Servizi a Domanda Individuale, ...);
- Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada;
- Altre sanzioni amministrative;
- Oneri di urbanizzazione.

3. l'affidamento dei Servizi di supporto alla:

• gestione e riscossione ordinaria delle entrate IMU e

TARI,

• gestione e riscossione ordinaria dell'Imposta di

Soggiorno

• gestione e riscossione ordinaria del Canone Unico

Patrimoniale

• riscossione ordinaria dei Canoni di Locazione, Servizi

Scolastici, Corsi Extra-scolastici, proventi di impianti

sportivi;

• ricerca e il recupero dell'evasione e accertamento

IMU, TASI e TARI, Imposta di Soggiorno e Canone Unico

Patrimoniale.

4. l'affidamento dei Servizi complementari ai servizi di

cui ai precedenti punti consistenti nelle seguenti

attività:

• La gestione del contenzioso (a supporto o in

concessione in base al tipo di atto su cui si è ricevuta

l'opposizione);

• I servizi di front-office e assistenza ai

contribuenti;

• I servizi di stampa e spedizione degli atti;

• L'erogazione in modalità S.a.a.S. (Software as a

Service) del Sistema della Conoscenza e delle

piattaforme informatiche per la gestione dei servizi sia

in supporto sia in concessione.

Il tutto come meglio descritto e dettagliato nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara e nel successivo art. 4 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

La proposta è corredata da:

i) Progetto di fattibilità;

ii) Schema di convenzione;

iii) Piano Economico-Finanziario asseverato da RIA Grant Thornton s.p.a, contenente l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta (d'ora innanzi il "PEF");

iv) Caratteristiche dei Servizi e della gestione;

accompagnata da un documento contenente:

v) Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Codice ai fini della presentazione della Proposta, corredate dall'impegno del Proponente a comprovare il possesso dei requisiti del concessionario di cui all'art. 183, comma 8, del Codice, in caso di ritenuto pubblico interesse della Proposta e indizione della gara pubblica da parte dell'Amministrazione;

vi) Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all'assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del Codice;

vii) Impegno a prestare una cauzione pari ad un importo

non superiore al 2,5% del valore dell'investimento,  
desumibile dal piano economico finanziario, nel caso di  
indizione di gara;

e corredata da:

viii) Cauzione ai sensi dell'art. 93 del Codice, con  
impegno a prestare ogni integrazione ove fosse richiesta  
dal Comune;

(di seguito, definiti congiuntamente e disgiuntamente,  
la Lettera B della Premessa e/o i punti da i) a viii),  
la "Proposta").

C. Più in dettaglio, la Proposta prevede:

a) il Progetto di fattibilità, elaborato nel rispetto di  
tutte le disposizioni di legge e di regolamento che  
disciplinano la realizzazione di interventi di tale  
tipologia;

b) la descrizione degli Investimenti proposti e degli  
Interventi finalizzati alla progettazione, realizzazione  
e gestione di un'infrastruttura Immateriale per l'ente e  
la cittadinanza e dei connessi Servizi digitali, meglio  
definita nella Proposta integrata dall'Offerta  
presentata in sede di gara, per l'affidamento in  
concessione e in regime di supporto all'ente, dei  
Servizi, come meglio descritti nella Proposta integrata  
dall'Offerta presentata in sede di gara;

c) l'indicazione di soluzioni d'intervento, integrate

sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata della concessione, al fine di favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità dei Servizi oggetto della presente Convenzione, nonché di modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni;

d) l'indicazione degli interventi di manutenzione, ordinaria, correttiva, programmata, evolutiva e straordinaria, nonché di adeguamento normativo, dell'Infrastruttura Tecnologica, comprensiva di tutti gli Apparati hardware e dei Sistemi Software in gestione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e/o componenti degli Apparati e dei Sistemi;

e) l'indicazione delle modalità e dei livelli di Servizio (SLA) per la manutenzione ordinaria, correttiva, programmata, evolutiva e straordinaria dell'Infrastruttura Immateriale affidata in gestione con i relativi disciplinari manutentivi;

f) le modalità di esercizio ed erogazione dei Servizi e l'indicazione dei relativi livelli di Servizio (SLA), come meglio descritti nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara nonché dal



Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

(collettivamente, il "Progetto"), il tutto come meglio descritto nella Proposta allegata alla presente convenzione, integrata dall'Offerta presentata in sede di gara;

D. Il Comune ha richiesto al Proponente, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 06.03.2023 di integrare il Progetto ed i suoi allegati ai fini della sua fattibilità tecnico-economica e il Proponente ha trasmesso la Proposta a mezzo PEC in data 13.03.2023;

E. Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 08.06.2023 ha definitivamente approvato la Proposta e ha nominato il Proponente quale Promotore, ai sensi dell'art. 183. Comma 15;

F. il Comune, con determinazione a contrarre n. 1077 del 21.06.2023, e con successivo bando pubblicato in GURI e GUCE ha indetto una procedura di gara (d'ora innanzi, la "Gara") ai sensi dell'art. 60 del Codice per l'affidamento della concessione da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, in ragione del miglior rapporto qualità prezzo, alla quale è stato invitato anche il Promotore, ponendo a base di Gara la Proposta presentata dal Promotore;

G. con determinazione dirigenziale n. 1854 del

05.10.2023 è stata disposta l'aggiudicazione della Gara al costituendo RTI tra Municipia S.p.A. e I.C.A. - Imposte comunali e Affini - S.p.A.;

H. il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara e l'impegno a costituire, nei termini di legge, le polizze assicurative di cui agli artt. 103 del Codice e all'art. 183, comma 13.

I. I costi relativi alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi oggetto della Proposta, come meglio descritto nei successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dal Concessionario senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente che non è, pertanto, tenuto alla corresponsione di alcun contributo per la realizzazione degli Investimenti individuati nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in fase di gara;

J. La disciplina della Concessione è imperniata sull'Equilibrio Economico Finanziario dell'operazione, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario, come riflessi nel Caso Base.

K. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un Piano Economico-Finanziario, nel quale sono

stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, per un periodo di anni 10 (dieci) più 3 (tre) anni necessari al completamento delle attività di riscossione dei crediti trasmessi al concessionario durante il progetto. I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

- a. che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per la durata della concessione;
- b. che la quantità e la qualità degli Investimenti siano quelle offerte in gara dal Concessionario, nella composizione e secondo i programmi operativi descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
- c. costi gestionali dei Servizi;
- d. meccanismo di Corrispettivo a favore del concessionario e ricavi derivanti dalla gestione dei Servizi oggetto di affidamento;
- e. la remunerazione del capitale (debito ed equity);
- f. normativa e regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
- g. assenza di cause di forza maggiore;
- h. tempi indicati nel cronoprogramma;
- i. durata della concessione.

L. A integrazione di quanto riportato alla precedente lettera K, qualora a seguito del perfezionamento della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della proposta denominata "Smart City", la società AMAGAMBIENTE S.P.A., in qualità di gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nonché soggetto titolato alla gestione della TARI, ai sensi della normativa vigente, decidesse di non avvalersi del concessionario per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, le Parti saranno obbligate ad attivare la procedura di revisione del PEF prevista dal successivo art. 32 al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario.

M. Il Concessionario è tenuto al rispetto della Clausola Sociale inserita negli atti di gara nel rispetto dell'attuale orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. A tale riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 50 del Codice, il Concessionario sarà tenuto a garantire l'applicazione dei CCNL di Settore di cui all'art. 51 D. Lgs. 81/2015, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del concessionario, con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto di partenariato, il

concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario/aggiudicatario uscente.

Con la presente Convenzione (d'ora innanzi la "Convenzione" o il "Contratto"), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

#### **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

##### **ARTICOLO 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. I Documenti Contrattuali e i Documenti di Gara elencati nell'Allegato I, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute in tutti i documenti di cui all'Allegato I prevalgono le

disposizioni del Contratto.

## **ARTICOLO 2. DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Contratto, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'Allegato II-Definizioni, ove utilizzati alternativamente con la lettera iniziale maiuscola o minuscola, assumono, sia al singolare, sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

## **ARTICOLO 3. CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e di adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni professionali, autorizzazioni,

licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario, che possa pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11 del Codice;

f) nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della concessione è stato notificato al Concedente.

2. Le parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Convenzione.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. Le Parti si obbligano sin d'ora ad applicare alla Convenzione i Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dovessero essere adottati in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 806 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Qualora gli anzidetti decreti prevedessero delle disposizioni tali da determinare la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di

equilibrio della Concessione, come determinati alla Lettera K delle Premesse, le Parti saranno tenute ad avviare la procedura di revisione del PEF ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 32 della Convenzione.

5. Le Parti si obbligano a eseguire tutte le prestazioni previste dal presente Contratto nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).

6. Le Parti in esecuzione di quanto riportato nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara costituiranno, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, una Cabina di regia a cui saranno demandate funzioni di programmazione condivisa delle attività oggetto della presente Convenzione. La disciplina e le relative modalità organizzative sono riportate nella Offerta, al paragrafo A.1.

#### **ARTICOLO 4. OGGETTO**

1. Il Contratto ha ad oggetto la:

1. progettazione, realizzazione e gestione di una Infrastruttura Immateriale per la creazione un unico sistema informativo e di una nuova banca dati unica per la gestione delle Entrate costituita da:



1.1 Anagrafe Tributaria Comunale, denominata "Sistema della Conoscenza", come meglio definita e descritta nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara;

1.2 Dispiegamento di una serie di censimenti mirati;

1.3 Sistema Informatico per la gestione delle entrate per il Comune e per i servizi ai contribuenti.

2. la concessione dei Servizi di riscossione pre-coattiva (stragiudiziale) e coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie/patrimoniali:

- IMU;
- TARI;
- TASI;
- Canone Unico Patrimoniale;
- COSAP/TOSAP permanente e temporanea;
- ICP permanente e temporanea;
- Diritti delle Pubbliche Affissioni;
- Imposta di Soggiorno;
- Altre entrate Patrimoniali (diritti, Canoni di Locazione, Servizi Scolastici, Servizi a Domanda Individuale, ...);
- Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada;
- Altre sanzioni amministrative;
- Oneri di urbanizzazione.

3. l'affidamento dei Servizi di supporto alla:

- gestione e riscossione ordinaria delle entrate IMU e

TARI,

- gestione e riscossione ordinaria dell'Imposta di

Soggiorno

- gestione e riscossione ordinaria del Canone Unico

Patrimoniale

- riscossione ordinaria dei Canoni di Locazione, Servizi

Scolastici, Corsi Extra-scolastici, proventi di impianti

sportivi;

- ricerca e il recupero dell'evasione e accertamento

IMU, TASI e TARI, Imposta di Soggiorno e Canone Unico

Patrimoniale.

Nell'ambito della gestione ordinaria, limitatamente alla

sola IMU, competeranno al Concessionario le attività di

controllo su specifici ambiti regolamentari e,

segnatamente, la verifica dei contratti di locazione a

canone concordato sulla base degli accordi territoriali

esistenti e la verifica dei comodati d'uso a titolo

gratuito.

4. l'affidamento dei Servizi complementari ai servizi di

cui ai precedenti punti consistenti nelle seguenti

attività:

- La gestione del contenzioso, come meglio definito

all'art. 7:

• I servizi di front-office e assistenza ai contribuenti;

• I servizi di stampa e spedizione/notifica degli atti, sia nella fase di riscossione ordinaria, sia nella fase straordinaria di accertamento e riscossione stragiudiziale e coattiva, ivi incluse le attività di verifica degli esiti e le operazioni di rinotifica;

• L'erogazione in modalità S.a.a.S. (Software as a Service) del Sistema della Conoscenza e delle piattaforme informatiche per la gestione dei servizi sia in supporto sia in concessione, con la previsione di uno specifico portale del contribuente per l'erogazione di servizi digitali online che sarà reso disponibile anche all'utenza "non digitale" attraverso specifici accessi per CAAF e Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Alessandria.

Il tutto come meglio descritto e dettagliato nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara.

5. Erogazione dei Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura, come di seguiti elencati:

(i) il Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti;

(ii) il Servizio di manutenzione correttiva;

(iii) il Servizio di manutenzione evolutiva;

(iv) il Servizio di manutenzione straordinaria e migliorativa.

6. Costituiscono altresì oggetto della Convenzione:

a) la progettazione e l'esecuzione di tutti gli Interventi per la realizzazione, l'installazione e la gestione dell'Infrastruttura tecnologica, secondo le modalità e nei termini indicati nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara;

b) la progettazione nonché l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di adeguamento normativo dell'infrastruttura tecnologica, finalizzati alla gestione integrata della stessa, secondo le modalità e nei termini indicati nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara;

c) la gestione dell'infrastruttura tecnologica con rendicontazione periodica al Concedente dello stato delle attività e dei Servizi;

d) la Manutenzione Ordinaria, Correttiva, Programmata, Evolutiva e Straordinaria dell'Infrastruttura tecnologica.

e) la creazione di un database (anagrafica telematica) dei Sistemi Informativi;

f) l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Convenzione e in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.

7. I Servizi oggetto del presente contratto sono esercitati con diritto di esclusiva dal Concessionario.

Le attività di riscossione coattiva relative a ruoli trasmessi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data antecedente alla stipula del contratto restano in carico al precedente agente della riscossione.

8. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta.

9. Il valore del Contratto è pari a **euro 16.912.495,00** oltre IVA, (sedicimilioninovecentododiciquattrocentonovantacinque/00), quale importo presunto del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dal Concedente comprensivo dei costi e delle forniture accessorie a tali servizi, ai sensi dell'art. 167 del Codice.

Il valore degli Investimenti è pari a €. 1.559.855,00 (unmilione cinquecentocinquantanoveottocentocinquante) oltre IVA comprensivi dei costi di realizzazione,

degli oneri per la progettazione e delle altre somme a disposizione, nonché dei costi accessori.

10. La Documentazione Progettuale e l'eventuale documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, ai fini dell'esecuzione del Progetto, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

11. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

12. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i

Servizi non espressamente indicati.

#### **ARTICOLO 5. DURATA ED EFFICACIA**

1. Il Contratto ha la durata complessiva di **anni n. 10**

**(dieci)** ed è comprensiva delle fasi di cui ai successivi

punti (i) e (ii):

(i) la progettazione, la realizzazione e il collaudo

dell'Infrastruttura tecnologica, che dovranno

concludersi entro 36 mesi (trentasei mesi) dalla data di

sottoscrizione del Contratto.

(ii) la gestione dei Servizi, che avrà una durata di 10

anni (dieci anni) dalla data di sottoscrizione del

Contratto. Le sole attività di riscossione coattiva

proseguiranno per il periodo previsto al successivo

comma 6.

2. La durata del Contratto decorre dal **1 gennaio 2024**.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in

conformità a quanto previsto dall'articolo 168 del

Codice, la durata della Convenzione costituisce

presupposto dell'Equilibrio Economico-Finanziario ed è

stata determinata tenendo conto dell'insieme degli

Interventi e dei Servizi oggetto di concessione nonché

della complessità dell'oggetto contrattuale,

4. Il verificarsi di Eventi di Forza Maggiore che

incidano sulla durata del rapporto contrattuale, che non

risultino imputabili al Concessionario, né relativi a

rischi specificamente allocati in capo a quest'ultimo, comporterà la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF in conformità a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice e secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi articoli 31 e 32 della Convenzione. In ogni caso, eventuali sospensioni degli Interventi, ovvero la sospensione temporanea del regolare funzionamento dell'Infrastruttura tecnologica o di sue singole parti nonché dei Servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'articolo 107 del Codice, non saranno computate nel tempo contrattuale che si intenderà interrotto e comincerà a decorrere nuovamente dalla cessazione della causa di sospensione e ripresa dei lavori disposta dal Concedente, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

5 Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno 90 giorni lavorativi, di proseguire, alle medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei Servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione, comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un



nuovo contraente.

6. Per il completamento delle attività di riscossione delle Liste di Carico trasmesse sino alla scadenza del termine per la gestione dei Servizi di cui al precedente comma 1, sub (ii), il concessionario avrà a disposizione ulteriori 3 anni (tre anni) in aggiunta agli anni individuati al precedente comma 1.

**SEZIONE II -**

**ARTICOLO 6. DISCIPLINA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. I Servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, sono puntualmente elencati e descritti, ivi comprese le modalità per la loro materiale erogazione, nell'Offerta tecnica al capitolo D e sono di seguito sinteticamente elencati:

D.1 Soluzioni migliorative dei servizi oggetto di gara (sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista organizzativo)

D.2.1 Piano di formazione per gli utenti interni. Organizzazione.

D.2.2 Piano di formazione per gli utenti interni. Numero di giornate

D.3 Attività di supporto agli uffici.

2. I Servizi Aggiuntivi relativi alle attività di revisione e aggiornamento del Piano Generale degli

Impianti riportati al Paragrafo D.1 dell'Offerta tecnica saranno erogati con le seguenti modalità:

Il concessionario è tenuto alla presentazione di un progetto preliminare di revisione del Piano generale degli Impianti da presentare al Comune entro i primi quattro mesi dall'inizio del Contratto e avrà la finalità di adeguare il Piano dal punto di vista normativo e regolamentare, mentre per ciò che concerne gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, il progetto sarà suddiviso per fasi:

Fase 1: - Sopralluoghi e rilevazioni stato dell'impiantistica esistente

Fase 2: - Verifica di conformità degli impianti e valutazione della loro condizione

Fase 3: - Progettazione del riordino degli impianti esistenti

Fase 4: - Eventuale proposta di nuove installazioni

Fase 5: - Eventuale fornitura ed installazione di nuovi impianti

La descrizione puntuale delle attività poste a carico del Concessionario per ciascuna delle suindicate Fasi è riportata nell'Offerta Tecnica.

3. Il Concessionario è tenuto alla fornitura dei Servizi aggiuntivi relativi alle attività di supporto agli uffici, (paragrafo D.3 dell'Offerta Tecnica),

consistenti nella l'erogazione di attività di supporto e assistenza tecnica per attività e servizi non ricompresi nell'oggetto della Convenzione nei limiti di complessivi n. 100 giornate/uomo, secondo le seguenti modalità:

a.1) Le 100 giornate di assistenza tecnica indicate nell'offerta saranno oggetto di una pianificazione da aggiornare con cadenza semestrale. Ad ogni aggiornamento si provvederà alla pianificazione delle giornate residue fino alla scadenza della concessione.

a.2) Il Concessionario ha l'onere di formulare la proposta di pianificazione per tutte le attività di assistenza tecnica indicate al precedente comma, finalizzata a garantire un adeguato presidio a tutte le attività del progetto, entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

a.3) Il Concedente potrà chiedere modifiche alla pianificazione di cui al precedente capoverso, che dovranno essere recepite dal Concessionario se la variazione (in aumento o in diminuzione) delle giornate uomo richieste per il primo anno successivo all'aggiornamento della pianificazione sarà contenuta entro il 15% delle giornate-uomo prevista dal concessionario per ciascuna linea di attività (o per ciascun profilo professionale), con la conseguente rimodulazione della pianificazione per gli anni

successivi.

a.4) Qualora il Concedente richiedesse un incremento superiore al 15% per una o più linee di attività (o per uno o più profili professionali), il Concessionario può chiedere che per le giornate eccedenti gli sia riconosciuto un corrispettivo, sulla base della tabella individuata all'art. 24, comma 8 del Contratto.

#### **ARTICOLO 7. GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

1. Il Concessionario sarà tenuto a garantire il proprio supporto al Concedente nella gestione per tutti i gradi di giudizio, del contenzioso derivante dalla esecuzione dei Servizi di gestione delle entrate di cui all'art. 23 della Convenzione.

2. Al fine di consentire di valutare i casi in cui potrebbe essere necessaria la costituzione in giudizio, la parte che ha ricevuto il ricorso è obbligata ad informare tempestivamente l'altra parte in merito alle liti promosse contro di essa.

#### **ARTICOLO 8. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il Concessionario provvederà ad attivare autonomamente le procedure di riscossione coattiva relativamente agli atti da esso emessi in esecuzione dei Servizi di cui all'art. 4.

2. In riferimento alle seguenti fattispecie:

i) atti relativi ai tributi IMU e TARI emessi precedentemente alla stipula del Contratto;

ii) tutte le entrate tributarie ed extratributarie non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), sub i)

le procedure di riscossione coattiva si intenderanno avviate con la trasmissione al concessionario delle Liste di carico.

La trasmissione delle Liste di carico resta di competenza esclusiva degli uffici del Concedente responsabili della gestione delle singole entrate.

### **SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E**

#### **DEL CONCEDENTE**

#### **ARTICOLO 9. AUTORIZZAZIONI**

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Infrastruttura tecnologica nonché quelle strumentali alla esecuzione dei Servizi, che di seguito sono elencate:

(i) autorizzazione ad accedere puntualmente alle banche dati istituzionali riservate agli enti locali con credenziali rilasciate su richiesta del Concedente e intestate a dipendenti del Concessionario. Si citano, a

titolo di esempio, le seguenti banche dati:

Puntofisco/Siatel, Sister/Conservatoria;

(ii) autorizzazione ad accedere puntualmente alle banche

dati del Concedente con credenziali intestate a

dipendenti del Concessionario. Si citano, a titolo di

esempio, le seguenti banche dati: Anagrafe, Ufficio

Tecnico, Contabilità.

(iii) autorizzazione a svolgere l'attività di censimento

nelle modalità previste dai documenti progettuali ed

eventuale comunicazione a firma del Concedente nelle

forme ritenute più opportune ai titolari/occupanti degli

immobili interessati dalle verifiche.

2. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal

mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle

Autorizzazioni di cui al precedente comma sono a carico

del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il

mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa

imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali

aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio

Economico Finanziario, le Parti possono avviare la

procedura di cui all'articolo 32. Nessuna penale potrà

essere addebitata al Concessionario nel caso in cui si

verificassero ritardi nelle prestazioni oggetto del

presente contratto, qualora derivanti dal ritardato

mancato rilascio di una delle autorizzazioni di cui al

precedente comma 1.

3. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Infrastruttura Tecnologica nonché quelle finalizzate alla esecuzione dei Servizi. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al primo comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

#### **ARTICOLO 10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE**

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei termini stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 28 e 29, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

i) autorizzare la messa in esecuzione del Progetto e le relative modalità di realizzazione e installazione dell'Infrastruttura tecnologica nei termini previsti dalla Convenzione. I predetti termini potranno subire delle modifiche non sostanziali nel caso in cui il Concedente richieda eventuali modifiche e/o integrazioni al Progetto che non alterino quanto riportato nell'offerta tecnica;

ii) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione del Progetto anche allo scopo di avviare la tempestiva erogazione dei Servizi di cui agli articoli 23 e 24;

iii) effettuare le attività di verifica e collaudo dell'Infrastruttura tecnologica nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dalla Convenzione;

iv) cooperare con il Concessionario e con eventuali enti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario, ivi inclusa la costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione dei crediti nascenti dal presente Contratto verso il Concedente, secondo la specifica procedura di cui alla Convenzione;



v) nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 31 del Codice;

vi) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (SLA), così come descritti nel Capitolato di gara e adottare le eventuali direttive che si rendessero necessarie per ripristinarne il regolare svolgimento, secondo le specifiche procedure di cui alla presente Convenzione e della Documentazione di gara;

vii) fornire al Concessionario con la massima celerità - e comunque in tempo utile - i dati e documenti necessari a svolgere i Servizi fornendo la collaborazione necessaria al recupero delle somme, comprese le verifiche e la fornitura di documentazione a supporto in caso di ricorso da parte degli utenti;

viii) nominare il Concessionario quale concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 784-815, della Legge n. 160 del 27.12.2019, trasferendogli tutte le pubbliche funzioni inerenti il recupero dell'evasione e dell'elusione nonché quelle afferenti alla riscossione coattiva delle entrate individuate all'art. 4 della Convenzione;

ix) non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attività che siano e/o possano essere, anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative del diritto di esclusiva riconosciuto al Concessionario dalla Convenzione;

x) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

xi) fornire tutte le banche dati necessarie al popolamento del Sistema di conoscenza elencate nell'Offerta presentata in conformità ai Documenti di gara e i relativi aggiornamenti periodici.

2. Il Concedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei Servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;

b) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 28, 29 e 30;

c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della presente Convenzione ai sensi dell'art. 41;

d) la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse;

e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

3. Il Concedente si impegna a segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e Servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione delle norme del Codice, ovvero della Legge n. 287/1990, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

**ARTICOLO 11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL  
CONCESSIONARIO**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Infrastruttura

tecnologica e l'erogazione dei Servizi individuati all'art. 4 della Convenzione.

2. Costituiscono obblighi del Concessionario:

a) la progettazione e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese, degli Interventi di cui al Progetto per la realizzazione e l'installazione della Infrastruttura Tecnologica, secondo le modalità e tempistiche previste nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi;

b) la regolare esecuzione dei Servizi identificati all'art. 4 della presente Convenzione, come meglio definiti agli articoli 23 e 24;

c) nonché in relazione ai precedenti punti a) e b):

(i) l'esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria, correttiva, programmata, evolutiva e straordinaria dell'Infrastruttura tecnologica;

(ii) l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'erogazione dei Servizi, l'esecuzione degli Interventi e la messa in funzione dell'Infrastruttura tecnologica;

(iii) la sorveglianza periodica delle funzionalità dell'Infrastruttura tecnologica sulla base di apposito programma concordato con l'Amministrazione;

(iv) la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nella Proposta a base di gara integrata dall'Offerta e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi;

d) reperire la liquidità necessaria alla realizzazione degli Investimenti, anche attraverso il ricorso a fonti proprie, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concessionario;

e) implementare una soluzione software, alimentando la banca dati, dedicata al monitoraggio della gestione dei Servizi e al monitoraggio degli indicatori di redditività del Progetto;

f) nominare il Responsabile della Concessione di cui al successivo articolo 15;

g) ogni altro obbligo previsto a suo carico dalla

presente Convenzione.

3. Il Concessionario, oltre a quanto stabilito all'art.

44 s'impegna altresì a:

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti della Convenzione per cause imputabili al Concessionario;

d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;

e) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nel Progetto, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

f) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

g) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci del Concessionario, dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico-professionali, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b);

h) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

j) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al

Concedente;

k) predisporre ed erogare un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti derivanti originati dalla presente Convenzione;

4. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione degli Interventi o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche



parziale, dell'Infrastruttura Tecnologica e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

5. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

6. Il Concessionario si impegna a garantire al Concedente le qualificazioni e le certificazioni necessarie a mantenere le applicazioni e il relativo trattamento dei dati, conformi alle normative vigenti per tutta la durata della Convenzione, secondo le prescrizioni degli enti ministeriali deputati (ACN e

AGID).

#### **ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività

a suo carico derivanti dalla Convenzione. In

particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni

contrattuali e della corretta esecuzione della

Concessione, restando espressamente inteso che le norme

e le prescrizioni contenute e richiamate nella

Convenzione, nella Documentazione di gara, nei Documenti

Contrattuali e negli Allegati sono state da esso

Concessionario esaminate e riconosciute idonee al

corretto adempimento di tutte le prestazioni

convenzionali;

b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura

causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti,

quali diretta conseguenza delle attività del

Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo

personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi

ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per

l'esecuzione della Concessione;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il

Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal

mancato o non corretto adempimento degli obblighi

contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, dell'esecuzione degli Investimenti, dell'erogazione dei Servizi e delle attività connesse.

**ARTICOLO 13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI**

**FLUSSI FINANZIARI**

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato nonché le generalità e il codice fiscale del/i

soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non

oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai

dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di

pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione

posta in essere dal Concessionario, il Codice

Identificativo di Gara (CIG), e nella specie 9896280C98

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di

altro strumento idoneo a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce

causa di risoluzione del Contratto ai sensi

dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010

n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli

appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena

di nullità assoluta, apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010

n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Alessandria della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9896280C98 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo

stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### **ARTICOLO 14. FORZA MAGGIORE**

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevedibili e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi, fra le quali va annoverata l'emergenza pandemica da COVID-19 e i provvedimenti assunti per contrastare la sua diffusione, qualora essi siano tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni

contrattuali;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;

g) eventi destabilizzanti non rientranti in quelli di cui alle precedenti lettere da a) a f) ma che, di comune accordo tra le parti, siano riconducibili a una causa di forza maggiore, in quanto non connessi a rischi che siano stati espressamente trasferiti in capo al concessionario.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa degli Interventi e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle

prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del PEF di cui all'articolo 32. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Infrastruttura Tecnologica ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Infrastruttura, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Corrispettivo eventualmente già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di erogare i Servizi di gestione delle entrate previsti all'art. 23, la risoluzione comporta il



pagamento in favore del Concessionario del costo degli Interventi realizzati a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Corrispettivo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la rideterminazione del Corrispettivo e delle relative modalità di adeguamento;
- b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF;
- c) versamenti *una tantum* da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente.

#### **SEZIONE IV - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE**

##### **ARTICOLO 15. FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE**

##### **DEGLI INVESTIMENTI. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E**

##### **SUBAPPALTO**

1. Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati nella Proposta a base di gara integrata dall'Offerta, in conformità alle prescrizioni del

Capitolato Tecnico dei sistemi informativi e dovranno essere eseguiti dal Concessionario, anche attraverso esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche tecniche indicate nella Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi, e nella presente Convenzione nonché secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma proposto in sede di gara.

2. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamento ai terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni non determinino una modificazione sostanziale del Progetto tale da comportare l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario rappresentato nel PEF contrattuale.

4. Alle stesse condizioni di cui al punto precedente, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per

risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionali gli Investimenti.

5. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'art. 174 del Codice.

6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica dei Contratti di subappalto nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

**ARTICOLO 16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,  
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA  
CONCESSIONE.**

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.).

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite

dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii. recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC. Al Responsabile del Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alla conduzione, manutenzione e controllo dell'Infrastruttura Tecnologica nonché la gestione, quale referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in esecuzione della presente Convenzione.

**ARTICOLO 17. REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E COLLAUDO  
DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA. VARIANTI PROGETTUALI.**

1. Il Concessionario, a completamento dell'installazione di ogni singolo Sistema Informativo indicato nel Progetto, invierà al Concedente a mezzo PEC il "Certificato di ultimata installazione" (d'ora innanzi "CUI").

2. Entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione del CUI, i Sistemi Informativi oggetto della presente Convenzione saranno soggetti a verifica ed al conseguente collaudo da parte del Concedente.

3. Il Collaudo dell'Infrastruttura tecnologica dovrà accertare e verificarne la corrispondenza rispetto al Progetto nonché la conformità a quanto riportato nella Convenzione e di tale verifica verrà redatto verbale in contraddittorio.

4. Nel caso di esito positivo della verifica, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di avvio dei Servizi di disponibilità dell'Infrastruttura e/o delle singole componenti funzionali laddove il collaudo sia avvenuto per specifici componenti funzionali.

5. L'accettazione dei Sistemi Informativi potrà avvenire anche per singoli componenti funzionali. Qualora, entro il termine suddetto di 30 giorni, il Concedente non si renda disponibile per l'effettuazione delle operazioni di collaudo, il Concessionario potrà dare avvio all'esecuzione del Servizio previa presentazione al Concedente, mediante PEC, di una dichiarazione che attesti la conformità dei Sistemi Informativi alle prescrizioni contrattuali e a quelle normative.

**ARTICOLO 18. ALLESTIMENTO DELLA SEDE E DEL CALL CENTER.**

1. Il Concessionario è tenuto all'allestimento della sede operativa e del call Center, in conformità a quanto riportato nel Paragrafo dell'Offerta Tecnica relativo al criterio di valutazione A.3.2 entro il termine di 45

giorni dal verbale di avvio lavori.

#### **ARTICOLO 19. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto può essere modificato/integrato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, comma 1 e comma 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara;

b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

d) modifiche non sostanziali che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;

e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. Il Concedente si riserva, in particolare, la facoltà di chiedere al Concessionario interventi o Servizi supplementari o complementari rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del Codice, sempre che

siano ritenuti necessari e non siano inclusi nella presente Convenzione, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b) del Codice.

3. Il Concedente si riserva altresì la facoltà di richiedere modifiche e/o varianti alla presente Convenzione, eventualmente anche su proposta del Concessionario, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c) del Codice.

3 bis. Qualora a seguito del perfezionamento della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della proposta denominata "Smart City", la società AMAGAMBIENTE S.P.A., in qualità di gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nonché soggetto titolato alla gestione della TARI, ai sensi della normativa vigente, decidesse di non avvalersi del concessionario per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, si procederà alla procedura di revisione del PEF ai sensi del successivo art. 32 al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario.

4. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, del Codice e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche

intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

5. Resta inteso che nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'eventuale incremento di valore della concessione, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo della presente concessione risultante dalla relativa aggiudicazione.

6. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d) del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa adottati, secondo la procedura prevista al successivo articolo 39. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175, lett. d), del Codice, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 176, comma 10, del Codice.

7. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. e) del Codice, la presente Convenzione può essere modificata altresì se le modifiche da apportare, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice.

8. Resta inteso che le Parti potranno modificare la presente Convenzione senza necessità di nuove procedure di aggiudicazione, né di verifica delle condizioni di



cui all'art. 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice, ove siano rispettate le soglie di cui all'art. 175, comma 4 del Codice.

9. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del Codice.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del Codice.

11. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto, da intendersi come definito nell'Allegato II al Contratto. Il valore dei Servizi non previsti nella Documentazione di gara è determinato mediante la procedura di Value Testing che sarà definita d'accordo fra le parti, secondo canoni di ragionevolezza e buona fede. Le modifiche diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui ai precedenti commi possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del

relativo Progetto. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del concessionario.

12. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

13. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32, comma 3;

b) ove determinino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi del comma 11 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.

14. Il Concedente può autorizzare le modifiche non sostanziali dei contenuti del progetto, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 10 comma 2, previa motivata richiesta del Concessionario, laddove non determinino alcun pregiudizio alle prestazioni individuate nell'Offerta presentata in conformità ai Documenti di gara. Qualora le modifiche richieste comportino un incremento della qualità delle prestazioni da eseguire in conformità a quanto offerto in sede di gara, e sempre che non comportino alcun onere economico a carico del Concedente, quest'ultimo potrà autorizzarle anche in deroga a quanto previsto dai documenti di gara. Il Concedente ha la facoltà di subordinare l'autorizzazione al rispetto di prescrizioni tecniche e normative, che dovranno essere esplicitamente accettate dal Concessionario.

**ARTICOLO 20. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI  
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità, nonché un evento di Forza Maggiore come definiti all'art. 14, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente la messa in esecuzione degli Investimenti. La messa in esecuzione degli Investimenti può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o Servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario

2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione degli Investimenti per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione di cui all'articolo 107, comma 1 del Codice, i termini di realizzazione degli Investimenti, nonché il

periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 4 del Codice per l'ipotesi di sospensione parziale dell'attività di realizzazione degli Investimenti.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività oggetto di Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione degli Investimenti in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale degli Investimenti di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto, e ciò comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e comunque sia tale da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 32 della Convenzione. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo art. 42.

5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini

l'impossibilità definitiva di realizzare gli Investimenti, ovvero di fruire degli stessi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, relativo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di progettazione e realizzazione degli Investimenti determinando l'impossibilità definitiva di realizzarli, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di componenti della Infrastruttura tecnologica autonomamente fruibili, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 nonché il Corrispettivo maturato ai sensi dell'art. 29 e non ancora corrisposto. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire della Infrastruttura tecnologica, nonché di eseguire i Servizi, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Investimenti realizzati, funzionanti ed autonomamente fruibili, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 nonché il Corrispettivo maturato ai sensi dell'art. 29 e non ancora corrisposto. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei

contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

#### **ARTICOLO 21. CONTRIBUTO**

1. Non è previsto alcun contributo a carico del Concedente perché l'unica forma di remunerazione per il Concessionario è quella derivante dalla erogazione dei Servizi secondo la determinazione e le modalità di cui ai successivi art. 28 e 29.

#### **ARTICOLO 22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE**

##### **E DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui imputabile sia in Fase di Progettazione sia in Fase di Realizzazione degli Investimenti.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto approvato dal Concedente, rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli Investimenti, il Concedente potrà applicare le penali come determinate in conformità alle specifiche tecniche indicate nella Offerta presentata in sede di gara, in conformità alla Documentazione di gara, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

3. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione

del pagamento del Corrispettivo. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 31.

4. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima del 10% del valore degli investimenti come definito dall'art. 4, comma 6, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 37.

5. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di realizzazione degli Investimenti, consentendo il rispetto dei termini stabiliti, il Concedente restituirà le penali pagate dal Concessionario ai sensi dei punti precedenti.

6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno; rimarrà comunque dovuto il maggior danno accertato.

#### **SEZIONE V - FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI**

##### **ARTICOLO 23. SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE**

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Gestione delle Entrate secondo le condizioni e gli standard quantitativi e qualitativi individuati nella Proposta integrata dall'Offerta Tecnica predisposta in conformità alla Documentazione di gara nonché nella presente Convenzione.



2. Le seguenti attività costituiscono i Servizi di gestione delle entrate:

2.1 riscossione pre-coattiva (stragiudiziale) e coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie/patrimoniali:

- IMU;
- TARI;
- TASI;
- Canone Unico Patrimoniale;
- COSAP/TOSAP permanente e temporanea;
- ICP permanente e temporanea;
- Diritti delle Pubbliche Affissioni;
- Imposta di Soggiorno;
- Altre entrate Patrimoniali (diritti, Canoni di Locazione, Servizi Scolastici, Servizi a Domanda Individuale, ...);
- Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada;
- Altre sanzioni amministrative;
- Oneri di urbanizzazione.

2.2. supporto alla:

- gestione e riscossione ordinaria delle entrate IMU e TARI,
- gestione e riscossione ordinaria dell'Imposta di Soggiorno

• gestione e riscossione ordinaria del Canone Unico

Patrimoniale

• riscossione ordinaria dei Canoni di Locazione, Servizi

Scolastici, Corsi Extra-scolastici, proventi di impianti

sportivi;

• ricerca e il recupero dell'evasione e accertamento

IMU, TASI e TARI, Imposta di Soggiorno e Canone Unico

Patrimoniale.

Nell'ambito della gestione ordinaria, limitatamente alla

sola IMU, competeranno al Concessionario le attività di

controllo su specifici ambiti regolamentari e,

segnatamente, la verifica dei contratti di locazione a

canone concordato sulla base degli accordi territoriali

esistenti e la verifica dei comodati d'uso a titolo

gratuito.

3. La gestione dei Servizi di cui al precedente comma 2

decorre dalla data di sottoscrizione della presente

Convenzione.

4. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei

confronti del Concedente della corretta erogazione di

tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di

subappalto e/o affidamento a terzi.

5. La completa descrizione dei servizi di gestione delle

entrate è riportata nella Proposta integrata

dall'Offerta presentata in sede di gara.

**ARTICOLO 24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E CONDIZIONI PER**

**LA LORO EROGAZIONE**

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura Tecnologica, necessari a garantire la piena fruibilità della stessa secondo gli standard quantitativi e qualitativi individuati nell'Offerta presentata in sede di gara in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura:

(i) il Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti;

(ii) il Servizio di manutenzione correttiva;

(iii) il Servizio di manutenzione evolutiva;

(iv) il Servizio di manutenzione straordinaria e migliorativa.

3. Il Concessionario è obbligato a fornire i Servizi di cui al Capitolato di Gestione dei sistemi informativi, per l'intera durata della Concessione.

4. Sono posti ad esclusivo carico del Concessionario i rischi di manutenzione straordinaria, di disponibilità in relazione al raggiungimento dei Livelli standard nonché quelli connessi alla obsolescenza Immateriale degli apparati hardware e dei sistemi software che compongono l'Infrastruttura Tecnologica. Il

Concessionario dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare del Corrispettivo di cui al successivo articolo 29, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura Immateriale e delle sue parti, che dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara.

5. Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo del Corrispettivo, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della corretta funzionalità degli Investimenti realizzati in forza della presente Convenzione. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli Apparati hardware e dei Sistemi Software che costituiscono l'Infrastruttura Immateriale a quello previsto dal Progetto, ovvero il loro adeguamento normativo nonché la loro sostituzione per accertata obsolescenza tecnologica. Gli interventi

di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara in conformità al Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

6. Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivanti da progettazione e/o costruzione inadeguate sono sempre a carico del Concessionario.

7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo del Corrispettivo, tutti gli interventi di manutenzione evolutiva previsti nel (Progetto di fattibilità, nelle Caratteristiche del Servizio e della gestione e in fase di gara nella Offerta Tecnica) entro il limite massimo di n. 20 giornate uomo lavorate, che si rendessero necessarie per assicurare l'integrazione tra i sistemi Informativi dell'Ente e i sistemi Informativi del Concessionario. Nel caso in cui il predetto numero di giornate/uomo non sia completamente sfruttato nell'ambito della manutenzione evolutiva, le giornate/uomo restanti saranno utilizzate nell'ambito della manutenzione migliorativa. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disposizione

le attività di Manutenzione Evolutiva che si rendessero necessarie al fine di conseguire i livelli minimi di riscossione indicati nella presente Convenzione, che restano a carico esclusivo del Concessionario.

8. La completa descrizione dei servizi di disponibilità è riportata nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara., secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

#### **ARTICOLO 25. FORNITURA DEI SERVIZI COMPLEMENTARI**

Il Concessionario è altresì tenuto alla fornitura dei seguenti Servizi Complementari:

La gestione del contenzioso (a supporto o in concessione in base al tipo di atto su cui si è ricevuta l'opposizione) come meglio definito all'art. 7;

I servizi di front-office e assistenza ai contribuenti;

I servizi di stampa e spedizione/notifica degli atti, sia nella fase di riscossione ordinaria, sia nella fase straordinaria di accertamento e riscossione stragiudiziale e coattiva, ivi incluse le attività di verifica degli esiti e le operazioni di rinotifica.

L'erogazione in modalità S.a.a.S. (Software as a Service) del Sistema della Conoscenza e delle piattaforme informatiche per la gestione dei servizi sia in supporto sia in concessione, con la previsione di uno specifico portale del contribuente per l'erogazione di

servizi digitali online che sarà reso disponibile anche all'utenza "non digitale" attraverso specifici accessi per CAAF e Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Alessandria. Non sono previsti Servizi Accessori alla Disponibilità.

La completa descrizione dei Servizi complementari è riportata nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara

#### **ARTICOLO 26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI**

1. Non sono previste altre categorie di Servizi.

#### **ARTICOLO 27. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI**

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei Servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al

Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o Servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Fase di Gestione dei Servizi, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i Servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, i Servizi che non possono



essere prestati nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'Evento.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il relativo verbale è trasmesso a mezzo posta certificata al Responsabile del Procedimento entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui agli articoli 28 e 29 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i [due] giorni

consecutivi decorrenti dalla data di inizio della  
sospensione, come risultante dal/dai relativo/i  
verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei  
termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di  
giorni pari a quello di durata della sospensione.  
Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più  
eventi cumulativamente considerati, ecceda i 6 (sei)  
mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio  
Economico Finanziario, le Parti possono avviare la  
procedura di cui all'articolo 32.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente  
necessario. Cessate le cause della sospensione, il  
Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa  
della fornitura del/i Servizio/i interessato/i  
dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi  
termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore  
dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il  
Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a  
quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque  
giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della  
fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause  
non imputabili al Concessionario diverse da quelle di  
cui al comma 1, al Concessionario oltre al pagamento del  
Corrispettivo maturato ai sensi dell'art. 29 e non

ancora corrisposto è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 41, comma 3, in quanto compatibili.

8. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo articolo 42.

9. In tutti i casi di sospensione disciplinate dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a porre in essere tutte quelle attività finalizzate a impedire il verificarsi di eventuali decadenze e/o prescrizioni che possano determinare danno erariale per l'Ente.

10. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi per cause imputabili al Concessionario, diverse da quelle di cui al comma 1, al Concedente è dovuto un risarcimento quantificabile in contraddittorio fra le parti, secondo criteri di ragionevolezza e buona fede.

#### **ARTICOLO 28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO**

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Infrastruttura Tecnologica e di erogare i Servizi individuati agli articoli 23 e 24 fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo a remunerazione dei Servizi che è calcolato con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei Servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto.

2bis. La verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento avverrà anche confrontando le rendicontazioni del Concessionario con le risultanze del conto corrente o sottoconto di Tesoreria, dei quali è titolare il Concedente, appositamente dedicati alle riscossioni ordinarie e coattive gestite dal Concessionario.

3. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni dalla data di conclusione del mese di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 41, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

5. Le parti convengono che, in caso di ritardato pagamento, le somme pur tardivamente corrisposte sono imputate al capitale piuttosto che agli interessi e alle

spese.

**29. RISCHIO OPERATIVO E MODELLO DI DETERMINAZIONE DEL**

**CORRISPETTIVO**

1. Il rischio operativo è ad esclusivo carico del Concessionario che si assumerà ogni costo, onere o alea comunque connessi alla progettazione, realizzazione ed attuazione del Progetto, essendo espressamente escluso qualsiasi onere a carico del Comune nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nella Proposta. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, secondo il procedimento di cui al successivo art. 32. Il Concessionario sosterrà, pertanto, tutti i costi di progettazione, installazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi agli interventi oggetto della Proposta, potendo recuperare gli investimenti effettuati esclusivamente attraverso la gestione e l'ottimizzazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Il Concessionario si fa altresì carico del rischio connesso al mancato raggiungimento di un importo minimo garantito in relazione ai Servizi di riscossione coattiva delle

entrate tributarie ed extra-tributarie. Al fine di verificare l'effettiva allocazione del rischio operativo in capo al Concessionario, e la sua effettiva permanenza durante l'intera durata della convenzione, le Parti rinviando alla apposita Matrice dei Rischi che, allegata alla presente Convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il rischio di costruzione è posto totalmente in capo al Concessionario: esso riguarda eventi connessi alla fase di progettazione e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, la ritardata consegna dell'Infrastruttura tecnologica, il mancato rispetto di standard predeterminati in relazione alle sue caratteristiche tecniche, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, ivi compreso il rischio ambientale.

Il rischio di disponibilità è posto totalmente in capo al Concessionario: esso attiene alla fase di gestione dell'infrastruttura ed erogazione dei Servizi ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'infrastruttura nonché dei Servizi ad esso affidati, a seguito della quale la qualità del Servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato, considerato che il concedente ha il diritto di

applicare delle sanzioni pecuniarie (penali) nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti nonché in funzione degli adeguamenti degli aggravi per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali come riportati nella documentazione di gara.

Il rischio di domanda, seppure non presente nella sua accezione tipica, è posto totalmente a carico del concessionario perché la maggior parte dei ricavi per il concessionario discende dalle somme effettivamente incassate in esecuzione dei Servizi ad esso conferiti in conformità a quanto stabilito dall'ANAC con la Deliberazione n. 514 del 17.06.2020.

2. Il corrispettivo spettante al Concessionario discende esclusivamente dalla qualità e dal volume dei Servizi effettivamente erogati, essendo esclusa qualsiasi forma di corrispettivo a carico del Comune non connesso alle attività effettuate, ed è determinato sulla base delle condizioni indicate in seguito. Per remunerare in modo congruo gli investimenti di cui al Progetto al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti per l'investimento e la gestione dello stesso e delle attività affidate in concessione è prevista l'applicazione di diversi aggravi "a tasso variabile" calcolati in percentuale sulle somme effettivamente

incassate in conseguenza delle attività affidate al Concessionario, come riportati nei punti seguenti.

3. Corrispettivo per servizi di supporto del servizio di accertamento e riscossione inerenti le entrate IMU e TARI.

In caso di incremento della riscossione spontanea IMU e TARI rispetto a quanto incassato nell'anno precedente, a parità di valori di imposizione (aliquote, tariffe, etc.), sarà riconosciuto al concessionario un aggio pari al 8% (ottopercento) sul differenziale incassato in più rispetto all'anno precedente. L'incremento sarà calcolato a partire dal secondo anno solare rispetto al precedente (es. avvio lavori il 13 luglio 2023, primo calcolo a fine 2024 con confronto rispetto al 2023) e sarà valutato per 9 volte (rispetto ai 10 anni di durata della presente concessione).

Per gli incassi provenienti da attività di accertamento per tutte le fattispecie di IMU e TASI e per la TARI limitatamente all'omessa/infedele dichiarazione è riconosciuto un aggio al concessionario determinato in base al valore incassato nell'anno secondo gli scaglioni indicati nella seguente tabella.

Valore incasso anno	Aggio
Fino a 800.000€	15,843%
Da 800.001€ a 1.600.000€	21,784%



Da 1.600.001€ a 3.000.000€	25,745%
Oltre 3.000.000€	29,706%

Per gli incassi provenienti da attività di accertamento TARI per omesso, parziale e tardivo pagamento in concessione l'aggio riconosciuto al concessionario è determinato in base alla percentuale di incasso raggiunta nell'anno rispetto al valore complessivo carico emesso, in base agli scaglioni indicati nella seguente tabella.

<b>% incasso atti anno</b>	<b>Aggio</b>
Fino al 8%	6,931%
Da 8,01% a 10%	9,902%
Da 10,01% a 12%	13,862%
Da 12,01% a 14%	16,833%
Oltre il 14%	20,794%

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via).

Per l'attività di accertamento l'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di emissione

dell'avviso di accertamento.

L'aggio per le attività di accertamento sarà riconosciuto sia in caso di pagamento spontaneo da parte del contribuente che in caso di pagamento successivo all'avvio delle attività di riscossione coattiva. In quest'ultimo caso l'aggio per le attività di accertamento si sommerà a quello per l'attività di riscossione coattiva.

**4. Corrispettivo per servizi di supporto del servizio di accertamento e riscossione inerenti il Canone Unico Patrimoniale**

Per tutte le attività di gestione e riscossione ordinaria del Canone Unico Patrimoniale e per le attività di recupero dell'evasione e degli omessi e parziali pagamenti (ossia di accertamento) del Canone Unico Patrimoniale, della Gestione della Pubblicità e delle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche è riconosciuto un aggio pari al **12,87%** (**dodicivirgolaottantasetteper cento**).

L'aggio per le attività di accertamento sarà riconosciuto sia in caso di pagamento spontaneo da parte del contribuente che in caso di pagamento successivo all'avvio delle attività di riscossione coattiva. In quest'ultimo caso l'aggio per le attività di accertamento si sommerà a quello per l'attività di

riscossione coattiva.

**5. Corrispettivo per le attività di supporto legate alla gestione dell'imposta di Soggiorno.**

Per tutte le attività di gestione, accertamento e riscossione ordinaria dell'Imposta di Soggiorno in caso di incremento della riscossione rispetto a quanto incassato nell'anno precedente, a parità di valori di imposizione (aliquote, tariffe, etc.), sarà riconosciuto al concessionario un aggio pari al **14,85%** (**quattordicivirgolaottantacinqueper cento**) sul differenziale incassato in più rispetto all'anno precedente.

L'incremento sarà calcolato a partire dal secondo anno solare rispetto al precedente (es. avvio lavori il 13 luglio 2023, primo calcolo a fine 2024 con confronto rispetto al 2023) e sarà valutato per 9 volte (rispetto ai 10 anni di durata della presente concessione).

**6. Corrispettivo per il supporto nelle attività di riscossione ordinaria delle entrate patrimoniali.**

Per il supporto nelle attività di riscossione ordinaria delle entrate patrimoniali è riconosciuto un aggio al concessionario pari al **3,47%** (**trevirgolaquarantasetteper cento**).

Per il supporto nelle attività di accertamento per omesso/parziale pagamento delle entrate patrimoniali è

riconosciuto un aggio al concessionario pari al **14,85%**  
**(quattordicivirgolaottantacinquepercento)**.

L'aggio sarà riconosciuto sia in caso di pagamento spontaneo da parte del contribuente che in caso di pagamento successivo all'avvio delle attività di riscossione coattiva. In quest'ultimo caso l'aggio per le attività di accertamento si sommerà a quello per l'attività di riscossione coattiva.

**7. Corrispettivo per la gestione in concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate gestite.**

L'aggio per le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie riconosciuto al concessionario è determinato in base alla percentuale di incasso raggiunta nell'anno rispetto al valore complessivo carico emesso, in base agli scaglioni indicati nella seguente tabella.

<b>% incasso atti anno</b>	<b>Aggio</b>
Fino al 7%	4,951%
Dal 7,01% al 10%	6,436%
Dal 10,01% al 13%	7,427%
Dal 13,01% al 16%	8,417%
Oltre il 16%	9,902%

L'aggio per le attività di riscossione coattiva delle entrate extra-tributarie riconosciuto al concessionario è determinato in base alla percentuale di incasso raggiunta nell'anno rispetto al valore complessivo carico emesso, in base agli scaglioni indicati nella seguente tabella.

% incasso atti anno	Aggio
Fino al 5%	4,951%
Dal 5,01% al 8%	6,436%
Dal 8,01% al 11%	7,427%
Dal 11,01% al 14%	8,417%
Oltre il 14%	9,902%

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via).

L'attribuzione degli atti agli anni successivi avverrà in base alla data di emissione dell'ingiunzione fiscale o del primo sollecito di avvio delle attività di riscossione coattiva.

**8.** Tutti gli oneri ed i costi, di recapito e notifica degli atti derivanti, conseguenti o comunque connessi

alle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nell'art. 1, comma 803, della Legge 27.12.2019 n. 160 in tema di "spese di notifica ed esecutive", saranno anticipati dal Concessionario e addebitati al destinatario contribuente nella misura, vigente alla data della convenzione e soggetta a cambiamenti normativi/regolamentari *ratione temporis*, come indicato ai punti seguenti:

**8.1** Con riferimento agli avvisi di accertamento emessi sarà applicato il costo definito dal Decreto Ministeriale 14.04.2023, recante l'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, (GU Serie Generale n.100 del 29.04.2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3bis comma 4 del decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui al predetto atto di accertamento, il concessionario avrà diritto alla restituzione da parte del Concedente delle somme anticipate per le spese di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese di gestione relative all'invio dei relativi avvisi

di accertamento emessi.

**8.2** Con riferimento alle ingiunzioni di pagamento sarà applicato il costo definito dal Decreto Ministeriale 14.04.2023, recante l'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, (GU Serie Generale n.100 del 29.04.2023, in materia di notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cd. Atti giudiziari), fatto salvo quanto previsto dall'art. 3bis comma 4 del decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui alla predetta ingiunzione di pagamento, il concessionario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate per le spese di notifica di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente trova applicazione la disciplina di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 15 in materia di inesigibilità.

**8.3** Nel caso in cui il Concessionario abbia posto in essere le necessarie azioni cautelative ed esecutive, finalizzate alla riscossione coattiva degli importi derivanti dalle attività affidate in Convenzione, di cui al precedente art. 4, saranno inoltre addebitati al

contribuente i costi previsti dal Decreto Ministeriale 14 aprile 2023. Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui alle predette azioni cautelative ed esecutive, il concessionario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate per i relativi costi di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente trova applicazione la disciplina di cui al successivo comma 9 in materia di inesigibilità.

**8.4** In virtù della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 803, della Legge 27.12.2019, n. 160 sarà inoltre addebitata al contribuente una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui al precedente periodo, il concedente avrà diritto a trattenere gli «oneri di riscossione a carico del debitore».

**9.** Con riferimento esclusivo ai costi di notifica degli atti di riscossione coattiva ed ai costi di gestione delle procedure cautelative ed esecutive, per le sole



partite non riscosse, il Concessionario provvederà ad addebitare al Comune le spese non pagate dal contribuente. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento delle indagini volte a verificare la consistenza finanziaria del contribuente/utente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento d'inesigibilità della specifica quota. Una volta verificata e accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili, nonché al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di invio degli atti nella misura indicata al precedente comma 8 del presente articolo.

**10.** Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i seguenti eventi qualora determinati da colpa grave del Concessionario:

i. la mancata notificazione degli atti di competenza del concessionario, ricadenti nell'ambito dei Servizi di riscossione coattiva e che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi nella ingiunzione fiscale;

ii. la mancata presentazione della comunicazione d'inesigibilità entro i due anni dalla consegna della

Lista di Carico

iii. il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari e/o superiore al doppio del credito;

iv. la mancata riscossione delle somme indicate negli atti di cui al precedente punto sub i), se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica degli atti di cui al precedente punto sub i) e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che il concessionario non dimostri che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.

Resta inteso che, come già previsto per l'Agenzia delle Entrate Riscossione dall'art. 1, comma 688 della Legge n. 190/2014, le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300€ non sono assoggettate al controllo disciplinato dal presente comma 9.

**11.** Limitatamente ai rimborsi per inesigibilità a seguito di procedure cautelative ed esecutive non

riscosse previsti dal comma 8 e valorizzati in base a quanto indicato nel Decreto Ministeriale 14 aprile 2023, saranno applicati due distinti meccanismi di contenimento dei rimborsi stessi, fra loro cumulativi. Il primo meccanismo è una riduzione legata al valore degli atti da riscuotere. È definita una quota massima che potrà essere rimborsata dal Concedente al Concessionario determinata in base agli scaglioni previsti dalla seguente tabella:

<b>Valore atto da riscuotere</b>	<b>Quota Rimborsabile</b>
Fino a 100 €	18€
Fino a 200€	27€
Fino a 350€	45€
Fino a 500€	63€
Fino a 1.000€	90€
Oltre 1.000€	180€ (*)

(\*) Limitazione derogabile previa autorizzazione dell'ente

Il secondo meccanismo è una penale ad applicazione automatica che ridurrà di una quota percentuale il valore dei rimborsi indicati nel primo periodo del comma. Il valore percentuale della penale è determinato in funzione del livello di riscossione coattiva ottenuto

anno per anno dal Concessionario, in base a quanto indicato nelle Tabelle successive.

% incasso coattiva	atti Penale
Fino al 7%	24%
Fino al 11%	18%
Fino al 15%	12%
Fino al 18%	6%
Oltre	No Penale

La penale sarà applicata al termine del terzo anno successivo a quello di emissione del primo atto del procedimento coattivo in funzione della percentuale di incasso ottenuta dal Concessionario rispetto al carico consegnato dal Concedente nello specifico anno.

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di emissione del primo atto di riscossione (sollecito o ingiunzione).

**12.** Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 790 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio

2020), il Concessionario è tenuto a presentare mensilmente al Comune apposita relazione sull'andamento degli incassi, corredata di report analitici relativi ai pagamenti effettivamente introitati ed alla puntuale rendicontazione degli atti emessi e notificati, delle somme riscosse, degli atti annullati nonché la fattura per il pagamento del proprio corrispettivo, comprensivo anche dei rimborsi per le spese sostenute, riferito alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti del Concedente. Il Comune è tenuto ad eseguire le dovute verifiche nei successivi trenta giorni e potrà esprimere il proprio diniego al pagamento, previo esperimento della procedura di conciliazione di cui al successivo comma 13, esclusivamente nelle ipotesi in cui risultino accertati degli errori di calcolo nella rendicontazione degli incassi in relazione all'aggio applicato per i Servizi erogati dal Concessionario, quali a titolo esemplificativo l'indicazione di un aggio errato per tipologia di Servizio, oppure l'errore di calcolo aritmetico del corrispettivo dovuto. Nelle sole ipotesi di cui al periodo precedente, prima della definizione del procedimento di cui al successivo comma 13, il Comune, al fine di non pregiudicare irrimediabilmente le esigenze di sostenibilità finanziaria della concessione,

corrisponderà al concessionario un acconto sul corrispettivo riportato nella fattura pari al 90% del predetto importo potendo trattenere in via cautelativa la somma residua. All'esito della definizione del procedimento di cui al successivo comma 13, qualora risulti accertato e riconosciuto da entrambe le parti l'errore nella rendicontazione, il Comune comunicherà al Concessionario il diniego all'accredito del solo importo corrispondente alla quota di corrispettivo imputabile ai Servizi per i quali la rendicontazione è stata ritenuta erronea, mentre disporrà il pagamento del corrispettivo residuo spettante al concessionario. Il Concessionario è tenuto ad emettere nota di credito per l'importo di corrispettivo che non è stato riconosciuto all'esito della rendicontazione.

**13.** Nel caso in cui il Concedente rilevi un errore nella rendicontazione fornita dal Concessionario, nei limiti definiti ai sensi del precedente comma 12, comunica al Concessionario, nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla presente Convenzione, entro i 7 (sette) giorni successivi alla trasmissione della rendicontazione fornita dal Concessionario, l'asserito errore e la misura della decurtazione del relativo importo dal corrispettivo spettante al Concessionario. Ove il Concessionario non contesti l'errore, fornendo

prova contraria, entro i 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il RUP potrà procedere al diniego di cui al comma 12 e a decurtare di conseguenza gli importi relativi al Corrispettivo spettante al Concessionario. Nell'ipotesi in cui detto importo risultasse inferiore al 10% del corrispettivo dovuto, il Concedente lo corrisponderà al concessionario il mese successivo a quello in cui è stato accertato l'errore. Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al precedente comma, l'errore ovvero la misura della decurtazione, il RUP lo convoca entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. Nel caso di accertata inesistenza dell'errore ovvero di inesattezza nella relativa quantificazione economica, il Concedente corrisponderà al Concessionario tutto l'importo trattenuto a scopo cautelativo ai sensi del precedente comma 11.

**14.** Tutte le attività, ed i relativi costi, di recapito e notifica degli atti connessi alla presente convenzione saranno anticipate dal Concessionario ed addebitate al destinatario degli atti nella misura prevista dal Decreto Ministeriale 14 aprile 2023, per le spese di notifica. In caso di azioni cautelative ed esecutive connesse all'attività di recupero coattivo dei crediti

saranno inoltre addebitati al contribuente i costi previsti dal Decreto Ministeriale 14 aprile 2023.

**15.** Limitatamente all'attività di riscossione coattiva (notifica degli atti e procedure cautelative ed esecutive) e al fine di ridurre le quote e gli oneri a carico del Concedente per i rimborsi delle sole partite definite come inesigibili, sono previsti al precedente comma 10 due fattispecie alternative, applicabili esclusivamente alle quote definite Decreto Ministeriale 14 aprile 2023, e non riguardano i rimborsi relativi alla spedizione delle ingiunzioni:

sarà valutata la percentuale di riscossione raggiunta nei crediti di un anno al termine del terzo anno successivo e, in funzione del livello di riscossione, saranno applicate riduzioni percentuali anche retroattive all'ammontare delle quote inesigibili; è previsto un valore massimo di rimborso per quote inesigibili determinato in funzione del valore del credito.

Per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento delle indagini volte a verificare la consistenza finanziaria del contribuente/utente e a motivare pertanto le ragioni per



il riconoscimento di inesigibilità. Una volta verificata e accertata l'inesigibilità delle quote il Comune provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili nonché al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di invio degli atti nella misura indicata nel presente articolo

**16.** Il Concessionario, con cadenza mensile, è tenuto a presentare al Comune apposita relazione di SAL (stato avanzamento lavori) corredata di report relativi alla quantità di Servizi effettivamente erogati agli atti emessi e notificati, alle somme riscosse, agli atti annullati. Il Comune è tenuto ad eseguire le dovute verifiche nei successivi trenta giorni. Terminata la fase di verifica, il Concessionario potrà emettere fattura per gli importi dovuti a titolo di corrispettivo e trasferire le proprie spettanze dal conto corrente di progetto indicato all'art. 13 della Convenzione al conto aziendale entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

**17.** Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli interessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi di mora sono determinati nella

misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute sarà effettuata nei 30 giorni successivi alla ricezione della fattura. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento. In caso di verifica negativa da parte del Responsabile del Procedimento, il Concedente ed il Concessionario verificheranno le anomalie riscontrate che, in caso di accordo, saranno recepite nella successiva rata in fatturazione.

#### **ARTICOLO 30. PENALI E PROCEDIMENTO PER LA LORO**

##### **APPLICAZIONE NELLA FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI**

**1.** Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in Fase di Gestione. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all'applicazione delle penali individuate e descritte nella Documentazione di Gara, con conseguente

decurtazione automatica del Corrispettivo.

**2.** Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/o ritardi riscontrati a carico del Concessionario, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione e di quanto stabilito nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara, in via automatica mediante decurtazione dei relativi importi dal Corrispettivo. Fermo restando quanto previsto agli artt. 33 e 34, il Concedente potrà rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.

**3.** Il Concedente, qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali risultasse superiore alla soglia massima del 5% del valore del contratto come definito dall'art. 4, comma 6, potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 37.

**4.** Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. E' fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

**5.** Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, ovvero rimuova la causa che ha determinato

l'applicazione della penale, assicurando l'esecuzione delle specifiche prestazioni contrattuali nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza avere cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi e ulteriori oneri.

**6.** Con riferimento alla erogazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello Minimo (SLA) costituisce inadempimento del Concessionario e comporta indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione delle penali individuate nell'Offerta predisposta in conformità della Documentazione di gara, secondo il procedimento ivi stabilito.

**7.** Il Concedente, verificato il mancato raggiungimento del Livello Minimo, o l'inadempimento di specifici obblighi convenzionali, o di legge, ovvero In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Capitolato di Gestione, anche al fine del trasferimento del rischio effettivo di disponibilità dei Servizi, comunica al Concessionario, nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla presente Convenzione, l'avvenuto inadempimento e la misura della penale decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.

8. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la giustificazione del Concessionario, la penale sarà ritenuta alla scadenza del pagamento del Corrispettivo immediatamente successiva. gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, saranno dedotti dal Corrispettivo spettante al Concessionario.

9. Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al precedente comma, l'applicazione e/o la misura della penale, il RUP lo convoca entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all'irrogazione della penale.

10. E' comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti. L'eventuale applicazione di penali non darà titolo al Concedente di sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate.

#### **SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

#### **ARTICOLO 31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Gli elementi indicati alla Lettera "K" delle Premesse

costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

**2.** Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento e la remunerazione dell'Equity. La presenza di tali condizioni di equilibrio può essere verificata attraverso l'analisi dei valori mostrati dai seguenti Indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario:

a) gli specifici indicatori della convenienza economica sono disgiuntamente:

- il Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (TIR Equity, misurato attraverso il free cash flow to equity - FCFE) pari a 12,36%;
- il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (TIR Progetto, misurato attraverso i flussi di cassa

operativi - FCFO) pari a 10,37%;

b) gli specifici indicatori della sostenibilità finanziaria sono disgiuntamente [in caso di apporto di risorse da parte degli istituti finanziatori]:

- il Debt Service Cover Ratio Medio (DSCR Medio) pari a 1,51;

- il Loan Life Cover Ratio Medio (LLCR Medio) pari a 2,04.

### **ARTICOLO 32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla Lesione dell'Equilibrio come definita nell'Allegato II della Convenzione, in relazione al Piano Economico Finanziario contrattuale corrente alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 182, comma 3 del Codice, le Parti convengono che il verificarsi dei seguenti eventi, qualora non risultino riconducibili al Concessionario, ovvero riguardino dei rischi che non siano stati espressamente ed esclusivamente allocati in capo al

	Concessionario, nell'ipotesi in cui alterino	
	l'Equilibrio Economico Finanziario della concessione,	
	comportano la sua necessaria revisione, da attuare	
	mediante la rideterminazione delle condizioni di	
	equilibrio:	
	a) eventi di Forza Maggiore, come definiti dall'articolo	
	14 della presente Convenzione che incidano sui tempi o	
	sui costi di realizzazione degli Interventi e di	
	gestione dei Servizi oggetto della presente Convenzione,	
	non imputabili al Concessionario;	
	b) entrata in vigore di norme legislative e	
	regolamentari, anche di natura fiscale, nonché atti di	
	natura amministrativa, (es. nuova politica tariffaria)	
	che incidano sui termini e sulle condizioni di	
	realizzazione e di manutenzione dell'Infrastruttura	
	tecnologica e di gestione economica e/o funzionale dei	
	Servizi oggetto della presente Convenzione;	
	c) varianti richieste dal Concedente o concordate tra le	
	Parti di cui all'articolo 19 della presente Convenzione;	
	d) Servizi supplementari richiesti dal Concedente e/o	
	concordati con il Concessionario di cui all'art. 19	
	della presente Convenzione;	
	e) sospensione dei Servizi di cui alla presente	
	Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'art.	
	107, commi 1, 2 e 4 del Codice;	



f) mancato perfezionamento di eventuale contratto di finanziamento o incremento dei tassi di interesse dovuto esclusivamente a crisi sistemiche ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 23/2014/UE;

g) fatto del concedente, da intendersi quali ritardi o diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.), per causa imputabile al Concedente, da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli Interventi, sempre se non imputabili al Concessionario;

h) evento destabilizzante;

i) evento favorevole.

Nell'ipotesi in cui dovesse rendersi necessario o opportuno prevedere il ricorso a fonti di finanziamento esterne per la realizzazione del Progetto, e al fine di rendere bancabile il finanziamento anche parziale del Progetto, si riportano di seguito i parametri di equilibrio e la relativa soglia di alterazione, così come definiti nel Piano Economico Finanziario:

**Tir Progetto:** variazione di 450 basis point (4,5%);

**Tir Equity:** variazione di 450 basis point (4,5%);

**DSCR medio:** variazione pari, in valore assoluto, a 1;

**LLCR medio:** variazione pari, in valore assoluto, a 1.

La revisione del piano economico-finanziario in favore

del Concessionario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la rideterminazione del Corrispettivo e delle relative modalità di adeguamento;
- b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF (es.: concessione di garanzie, etc.);
- c) versamenti *una tantum* da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente e dal Codice;
- d) estensione della durata della concessione;
- e) versamento di canoni di disponibilità.

**2.** Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. Ai fini della determinazione delle ipotesi di "extra redditività" della concessione, la relativa quota sarà determinata sulla base dei seguenti parametri oggettivi:

- (i) ricavi previsti nel periodo di riferimento e per l'intero progetto;
- (ii) ricavi effettivamente conseguiti nel periodo di riferimento;
- (iii) margine netto percentuale conseguito nel periodo

di riferimento e, in proiezione, per l'intero progetto;

(iv) altri elementi oggettivi che producano variazioni al costo del progetto.

In caso di variazione dei ricavi il valore della quota di extra redditività è determinato come risultato della seguente operazione: (ricavi conseguiti - ricavi previsti) moltiplicato per il margine percentuale effettivo.

**2.1** L'importo corrispondente alla quota di extra redditività sarà condiviso tra le parti con le seguenti proporzioni: il 30% del valore di extra redditività spetterà al Concedente che potrà, alternativamente, imputarlo a titolo di sconto sulle fatture successive da corrispondere al Concessionario oppure mediante l'erogazione, senza previsione di uno specifico corrispettivo, di ulteriori prestazioni funzionali all'oggetto della Convenzione. L'attivazione della clausola di profit sharing di cui al presente comma è condizionata al raggiungimento di un valore di extra redditività pari al 10% del valore di margine netto previsto dal PEF contrattuale.

**2.2** Qualora intervengano elementi oggettivi che causino una variazione ai costi del progetto si procederà congiuntamente tra le parti a una revisione del valore dei costi previsti e a una ripartizione delle quote di

extra redditività in modo analogo a quanto indicato nel periodo precedente. Gli elementi di riduzione del costo potranno dipendere sia da fattori interni al progetto (ad esempio una riduzione del numero di risorse presenti allo sportello) sia da fattori esterni allo stesso (ad esempio una revisione normativa che consenta un forte incremento alla notifica digitale degli atti rispetto all'attuale ridotta diffusione delle caselle di posta elettronica certificata).

**2.3** Al verificarsi delle condizioni anzidette, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

**3.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario

Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

**3.1** Alla ricezione della predetta comunicazione, e verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

**4.** La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

**5.** In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 120 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione,

indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime. In caso di mancato accordo tra le parti in merito alla individuazione del terzo componente del Tavolo Tecnico, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale di Alessandria.

**5.1** Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 120 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

## **SEZIONE VII - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I**

### **FINANZIATORI**

#### **ARTICOLO 33. CAUZIONI**

**1.** A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dell'Infrastruttura Tecnologica e alla regolare esecuzione dei Servizi di cui agli Artt. 23 e 24 nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, il

Concessionario presta, contestualmente alla stipula del

Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo

103, comma 1 del Codice, con le modalità di cui

all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta

garanzia, rilasciata da Generali s.p.a., è pari al 4,00%

dell'importo totale del valore del Contratto, come

determinato nel PEF allegato all'Offerta, ridotto ai

sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

**2.** La garanzia di cui al comma 1 prevede espressamente

la rinuncia alla preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice

richiesta scritta. La fideiussione rilasciata garantisce

tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario,

inclusi quelli a fronte dei quali è prevista

l'applicazione delle penali previste all'art. 22 e,

pertanto, il Concedente potrà rivalersi direttamente

sulla garanzia di cui al precedente comma 1 per

l'applicazione delle penali.

**3.** Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare

tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque

richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme

e con le modalità ivi stabilite.

4. Il Concedente, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 103, comma 2, del Codice. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

5. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 183, commi 13 e 15, del Codice, dalla data di inizio dei Servizi, il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti nella Fase di Gestione dei Servizi, Sezione V, articoli 23 e seguenti, da prestarsi nella misura del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.

#### **ARTICOLO 34. POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata dell'Appalto/Concessione le polizze assicurative di



seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con l'oggetto del presente contratto di partenariato pubblico privato, a garanzia de:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di specifiche componenti funzionali dell'infrastruttura tecnologica gestita dal Concessionario, nonché i costi per la ricostituzione degli archivi/dati gestiti per il tramite dell'infrastruttura tecnologica, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

**1.1** Polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, o analoga copertura considerata la natura del presente contratto, per il ristoro:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Infrastruttura Tecnologica o di singole componenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo sufficiente a garantire i costi di riacquisto dell'Infrastruttura tecnologica o di singole componenti ed i costi di ripristino dei relativi archivi/dati informatici (**cd polizza "all risks"**).

**1.2** In conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice, ed a garanzia di tutte le attività svolte dal Concessionario, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna delle attività di cui al precedente articolo 15, il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi, per danni imputabili al Concessionario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari, che avvengano durante la gestione ed esecuzione dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno (**cd polizza RC verso terzi per danni a persone, cose e dipendenti**).

**1.3** Almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna delle

attività di cui al precedente articolo 15, il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente una polizza per Responsabilità Civile/Professionale verso terzi, incluso il Concedente, per danni imputabili al Concessionario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari causati da errori, negligenze e omissioni commessi durante la gestione ed esecuzione dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno. (**cd polizza RC professionale**).

**2.** Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a totale carico del Concessionario.

**3.** Copia delle predette polizze, o certificazione (rilasciata dalla compagnia assicuratrice) attestante la stipula delle stesse, deve essere consegnata al Concedente prima della sottoscrizione del Contratto. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

**4.** Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

**5.** Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

**6.** Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

**7.** Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37, fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

**8.** I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche

in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario al Concedente.

### **ARTICOLO 35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I**

#### **FINANZIATORI**

**1.** Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore di eventuali Finanziatori della Infrastruttura Tecnologica, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

**2.** In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

**3.** Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie

costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

#### **SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE**

#### **ARTICOLO 36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**1.** Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 37, comma 1, perdurando l'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) e d), da parte del Concessionario, oltre il termine di mesi n. 6 (sei), il Contratto è da intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

**2.** L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

**3.** Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal

Concessionario per le attività di progettazione.

**4.** In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al

Concedente:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

#### **ARTICOLO 37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL**

#### **CONCESSIONARIO**

**1.** Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative

conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto  
concessorio alla data di invio della diffida stessa.

**2.** La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata  
nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal  
Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di  
Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4 ovvero in  
Fase di Gestione ai sensi dell'art. 30;

b) gravi vizi o difformità dell'Infrastruttura  
Tecnologica tali da pregiudicarne in modo rilevante la  
funzionalità e/o la sicurezza o la regolare erogazione  
dei Servizi;

c) perimento totale o parziale dell'Infrastruttura  
Tecnologica ovvero grave danneggiamento della stessa a  
causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del  
Capitolato di Gestione dei sistemi informatici;

d) superamento dell'importo massimo dovuto dal  
Concessionario a titolo di decurtazione del  
Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Infrastruttura  
Tecnologica ovvero per la mancata erogazione dei  
Servizi;

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e  
inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o  
coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di



integrità;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3;

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

**3.** In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità della commessa e sostenuti dal Concessionario per i soli Investimenti eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

a) qualora l'Infrastruttura non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito

positivo:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario con esclusivo riferimento ai danni connessi, direttamente o indirettamente, al mancato o cattivo funzionamento dell'Infrastruttura tecnologica e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura Tecnologica sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
- (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
- b) qualora l'Infrastruttura tecnologica abbia superato

la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Infrastruttura Tecnologica conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

**4.** Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario

provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

**5.** Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

**6.** Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative agli interventi e/o Servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, saranno dovute al Concessionario:

(i) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, come risultanti dal certificato di collaudo,

al netto degli ammortamenti, se gli Interventi hanno superato la fase di collaudo ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal Concessionario;

(ii) il Corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei Servizi regolarmente eseguiti.

**7.** Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei Servizi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

#### **ARTICOLO 38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI**

##### **ACCERTATI E DECADENZA DEL REQUISITO DI IDONEITA'**

##### **PROFESSIONALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI CUI AL DECRETO**

##### **LEGISLATIVO N. 446 DEL 15.12.1997**

**1.** Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) decadenza dell'iscrizione all'Albo di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;

b) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

c) sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

#### **ARTICOLO 39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO**

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, gli eventuali Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, gli eventuali Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi

alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che gli eventuali Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

**3.** Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

**4.** Qualora gli eventuali Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti

entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare l'Infrastruttura tecnologica al Concedente in stato di regolare funzionamento. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.

**5.** Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata degli eventuali Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

#### **ARTICOLO 40. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

**1.** La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e comprovati motivi di pubblico interesse ovvero in caso di annullamento d'ufficio per vizi non imputabili al Concessionario ai sensi dell'art. 176, comma 4 del Codice, con contestuale comunicazione tramite PEC al Concessionario, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Contratto, della revoca stessa, unitamente ai motivi e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

**2.** In caso di revoca della Concessione ai sensi del



presente articolo, si applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5.

**3.** L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 41, commi 3, 4 e 5, della Convenzione in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

#### **ARTICOLO 41. RECESSO**

**1.** Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

**2.** In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Infrastruttura Tecnologica realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti, nonché il Corrispettivo eventualmente maturato ai sensi del Contratto e non ancora versato; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per gli Investimenti eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità della commessa nonché il Corrispettivo eventualmente maturato ai sensi del Contratto e non ancora versato;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

**2.1** All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché gli Investimenti e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

**3.** Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti di eventuali Finanziatori e sono indisponibili da parte del

Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

**4.** Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei Servizi di gestione delle entrate, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Infrastruttura Tecnologica e dei Servizi di gestione delle entrate, alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

**5.** Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione dell'Infrastruttura Tecnologica e dei Servizi di gestione delle entrate, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle

somme di cui al comma 2.

#### **ARTICOLO 42. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

**1.** In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dell'Infrastruttura Tecnologica, nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario della predetta Infrastruttura tecnologica, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura.

**1.bis** In tutte le ipotesi di cessazione del contratto e in relazione all'obbligo di adempimento dell'art. del CAD 1.6 capo sesto in materia di acquisizione di programmi informatici e tutela degli investimenti, il Concessionario si obbliga alla, per garantire l'indispensabile continuità operativa, la cessione della banca dati in formati conosciuti e accessibili e la

documentazione sulla struttura e una licenza perpetua del Software utilizzato durante la concessione in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

**2.** In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero [...] anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'Infrastruttura Immateriale di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il

termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

**3.** Il Documento denominato "Handback" definisce:

a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1;

b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2;

c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei Infrastruttura Immateriale che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

**4.** Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

**5.** Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario in base alle indicazioni contenute nella Proposta integrata dall'Offerta.

#### **ARTICOLO 43. MONITORAGGIO**

**1.** Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla

corretta ripartizione e allocazione dei rischi, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario previsto dal PEF e l'andamento dei principali indicatori utili per definire la redditività del concessionario secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e). Le Parti definiranno all'avvio della Concessione le modalità per redigere la contabilità del Contratto in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 9 del 28.03.2018 nelle quali troveranno posto tutte le voci oggetto del monitoraggio congiunto di cui al presente articolo.

**1.1** Fatto salvo quanto precisato al precedente periodo, il concessionario è tenuto a:

- a) classificare tutti gli indicatori di ricavo, costo, KPI e SLA da monitorare;
- b) definire le modalità di raccolta delle informazioni e successiva determinazione degli indicatori classificati;
- c) realizzare una soluzione software dedicata alla illustrazione del valore di tutti gli indicatori individuati;
- d) determinare eventuali scostamenti di ricavo, costo, KPI e SLA dei valori definiti dal PEF e da altri

documenti contrattuali;

e) calcolare periodicamente l'impatto economico di questi scostamenti in termini di applicazione delle penali e di extra-redditività del concessionario con le conseguenze in termini di revisione del PEF come indicate all'art. 32.

**2.** Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili, affinché gli Interventi di cui alla presente Convenzione siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati.

**3.** Il Concedente monitora altresì l'andamento gestionale dei Servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di Servizio previsti nel [Capitolato di gara, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione], al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

**4.** Il Responsabile del Procedimento procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto come indicato al comma 1 del presente articolo.

**5.** Il ritardo e/o il mancato rispetto degli obblighi informativi, di cui al presente articolo, sono sanzionati mediante l'applicazione delle penali di cui



al precedente art. 30.

#### **ARTICOLO 44. RIFINANZIAMENTO**

**1.** Qualora il Concessionario intenda concludere un contratto di finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

**2.** Qualora per effetto del finanziamento:

a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente;

e/o

b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito;

e/o

c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

**3.** Qualora il finanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

**4.** Le modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta saranno

concordate fra le parti e potranno consistere nella  
corresponsione di un pagamento *una tantum*.

**ARTICOLO 45. SCADENZA DELLA CONCESSIONE - PROPRIETÀ  
DELLE OPERE E DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA OGGETTO  
DELLA CONCESSIONE**

1. Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli apparati hardware di produttività individuale (PC) utilizzati nel corso del periodo di vigenza della Convenzione entreranno a far parte del parco tecnologico del Concedente. I Sistemi Informativi con "licenza d'uso" resteranno di proprietà del relativo produttore e il Concedente potrà conservarne la licenza d'uso. L'elenco delle licenze d'uso sarà puntualmente individuato all'avvio della Concessione. Per licenza d'uso si intende l'esclusiva titolarità dei diritti di sfruttamento economico del software o del Sistema Informativo, ivi compresa la facoltà di cessione a terzi, in capo al Concessionario. Il Concedente, in riferimento ai Sistemi Informativi con licenza d'uso resta titolare della facoltà di utilizzarlo ma non potrà cederlo a terzi. Le licenze sono illimitate con riferimento al numero di utenti. I Sistemi Informativi sviluppati "ad hoc" per le specifiche esigenze delle Parti in riferimento alla attuazione del Contratto entreranno a far parte del parco tecnologico del

Concedente.

**1.bis** In tutte le ipotesi di cessazione del contratto e in relazione all'obbligo di adempimento dell'art. del CAD 1.6 capo sesto in materia di acquisizione di programmi informatici e tutela degli investimenti, il Concessionario si obbliga alla, per garantire l'indispensabile continuità operativa, la cessione della banca dati in formati conosciuti e accessibili e la documentazione sulla struttura e una licenza perpetua del software utilizzato durante la concessione in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

**2.** Dell'avvenuta consegna sarà redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di consistenza degli apparati hardware e le relative funzionalità. Resta inteso che la riconsegna degli apparati è subordinata alla preventiva verifica, da parte del Concessionario, del puntuale adempimento, da parte del Concedente, degli obblighi contrattuali posti a suo carico dalla presente Convenzione.

**3.** In caso di cessazione anticipata della Concessione conseguente a risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse ovvero annullamento d'ufficio per vizi non imputabili al

Concessionario, in conformità all'articolo 176, comma 4,

del Codice, il Concedente sarà tenuto a versare al

Concessionario un importo pari:

a) al valore degli Interventi realizzati più gli oneri

accessori, inclusi quelli di esercizio e funzionamento

della Società di Progetto, al netto degli ammortamenti,

ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano

ancora superato la fase di collaudo, dei costi

effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) alle penali ed agli altri costi sostenuti o da

sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi

gli oneri finanziari dei finanziamenti contratti nonché,

ove sussistenti, gli oneri derivanti al concessionario

dalla chiusura dei contratti di finanza derivati assunti

a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di

interesse;

c) un indennizzo, a titolo di ristoro per il lucro

cessante, pari al 10% del valore degli Interventi ancora

da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei

Servizi ancora da gestire, valutata sulla base dei costi

monetari della gestione operativa previsti nel PEF.

**4.** Al fine di quantificare i suddetti importi, il

Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere,

in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza

del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15

giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione, la revoca ovvero l'annullamento della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

**5.** Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma.

**6.** Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei Servizi di gestione delle entrate, come da espressa richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 46. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**1.** In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del

30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto.

**2.** Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione

del Contratto, emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

**3.** Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal medesimo art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei Servizi di call center.

**4.** La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

**5.** Per le attività contemplate nei Servizi descritti nel presente Contratto, il Comune autorizza il Concessionario all'utilizzo dei dati sensibili dei contribuenti (inclusi gli indirizzi e-mail) il cui uso è stato autorizzato allo scopo al Comune.

**6.** Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi

all'indirizzo e-mail dpo.privacy@eng.it;

#### **ARTICOLO 47. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

**1.** Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.

**2.** Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di Infrastruttura tecnologica e prestazioni di Servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

#### **ARTICOLO 48. COMUNICAZIONI**

**1.** Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

**2.** Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci



qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente:

PEC [comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it);

b) per il Concessionario:

PEC [municipia.servizipec@legalmail.it](mailto:municipia.servizipec@legalmail.it)

**3.** Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

#### **ARTICOLO 49. FORO COMPETENTE**

**1.** Per ogni controversia sarà competente il Foro di Alessandria. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **ALLEGATI**

##### **Allegato I**

#### **ELENCO DEI DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO PUR NON ESSENDO MATERIALMENTE**

##### **ALLEGATI:**

**1.** La Documentazione di gara così composta:

1.1 Proposta del promotore comprensiva dei seguenti documenti:

a. Progetto di fattibilità (Relazione illustrativa ed Elaborato tecnico);

b. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

c. Piano Economico Finanziario (asseverato).

d. Schema di Contratto e Matrice dei Rischi;

1.2. Bando di gara pubblicato in GUCE

1.3 Disciplinare di gara

1.4 Capitolato tecnico dei servizi informativi

**2. L'Offerta del Concessionario così composta:**

2.1 Offerta tecnica

2.2 Offerta economica

2.3 Piano Economico Finanziario asseverato

2.4 Schema di Contratto e Matrice dei Rischi

2.5 DGUE

**ALLEGATO II - DEFINIZIONI**

**Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario:**

indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

(i) **con riferimento al parametro DSCR Medio:** variazione di almeno 1 rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(ii) **con riferimento al parametro LLCR medio:** variazione di almeno 1 rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iii) **con riferimento al parametro TIR di Progetto:**

variazione di almeno 450 basis point rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iv) **con riferimento al parametro TIR Equity:** variazione di almeno 450 basis point rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

**Apparati hardware:** indica l'insieme degli strumenti hardware previsti nel Progetto e comprende sia quelli che saranno utilizzati e/o installati dal Concessionario sia quelli che saranno forniti per la produttività individuale al Comune di Alessandria;

**Autorizzazioni:** indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione del Progetto e all'erogazione dei Servizi, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

**Avvio del Servizio:** indica la data contenuta nel verbale redatto in contraddittorio tra le parti che attesta il collaudo, positivamente svolto, dell'Infrastruttura tecnologica o di specifici componenti funzionali della stessa ovvero, se diversa, la data di avvio dei Servizi

oggetto della presente Convenzione;

**Bando:** indica il Bando che il Concedente pubblica, ai sensi del Codice, per l'affidamento della Concessione;

**Cabina di regia:** indica l'organismo costituito dalle Parti allo scopo di fornire gli indirizzi programmatici per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del contratto e di coordinare le diverse attività che costituiscono i servizi oggetto della Concessione nonché di garantire il controllo trasversale e monitoraggio delle attività progettuali.

**Capitolato di gara:** è costituito dal Documento della Proposta denominato "Caratteristiche dei Servizi e della Gestione" congiuntamente al documento "Capitolato Tecnico dei Sistemi Informatici" e contiene, fra l'altro, la descrizione degli interventi da porre in essere per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica nonché la descrizione dei Servizi da gestire con le relative modalità di svolgimento, ivi compresi i Livelli Minimi dei Servizi (SLA) e le relative penali con indicazione del procedimento per la loro applicazione;

**Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi:** è il documento che reca la specificazione delle funzionalità minime che dovranno essere garantite dai Sistemi Informativi forniti dal Concessionario, nonché gli

obblighi di quest'ultimo sia nella fase di avvio del Contratto, sia alla sua scadenza. Rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche della Infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici, il piano di manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e delle sue specifiche componenti;

**Caso Base:** indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario di offerta;

**Certificato di ultimata installazione (CUI):** indica l'atto di competenza del Concessionario che attesta il completamento della messa in esercizio di ogni singolo componente dell'Infrastruttura tecnologica;

**Codice identificativo di Gara o CIG:** indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Codice:** indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei Servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, Servizi e forniture", per quanto in vigore alla

data di pubblicazione del Bando;

**Collaudo:** indica il collaudo dell'Infrastruttura tecnologica, o di ogni sua parte, se l'esecuzione e l'installazione è avvenuta per singole Componenti Funzionali, come previsto dal Cronoprogramma e dal Progetto ovvero la data di completamento degli Investimenti durante la Fase di gestione (es. Censimenti);

**Componenti Funzionali:** indica le singole parti dell'Infrastruttura Tecnologica e/o dei Sistemi Informativi, nonché specifici applicativi, che siano dotate di autonomia strutturale e funzionale e perciò suscettibili di autonoma installazione o collaudo;

**Concedente:** indica il soggetto per conto del quale si realizzano gli Investimenti e al quale si erogano i Servizi ai sensi della Convenzione: **COMUNE DI ALESSANDRIA**, con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, CAP 15121, C.F. 00429440068;

**Concessionario:** indica la Società di Progetto validamente costituita dall'aggiudicatario ai sensi della Convenzione;

**Concessione:** indica l'insieme dei diritti, obblighi e delle facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario per la gestione dei Servizi indicati nella Proposta, come regolati dalla presente Convenzione;

**Consegna della Infrastruttura tecnologica:** indica l'atto con il quale il Concedente consegna l'Infrastruttura tecnologica al Concessionario, previo accertamento congiunto dello stato di regolare funzionamento e con redazione di apposito verbale, al fine dare esecuzione alla Concessione;

**Convenzione:** indica la presente Convenzione, (definita anche come "Contratto") inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto concessorio;

**Corrispettivo:** indica l'importo complessivo dei ricavi spettanti al Concessionario per la corretta esecuzione dei Servizi effettivamente erogati ed è determinato secondo le condizioni e le modalità previste all'art. 29;

**Cronoprogramma:** indica il programma cronologico di avanzamento degli Investimenti, suddiviso in fasi e sub-fasi, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli Investimenti, come di volta in volta modificato e aggiornato;

**Direttore dell'esecuzione:** indica il direttore dell'esecuzione, preposto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice, al controllo sulla regolare esecuzione

della Concessione in Fase di Gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della documentazione di gara, del capitolato e delle norme applicabili;

**Documentazione di gara:** indica, complessivamente, i documenti e gli allegati che costituiscono la legge di gara;

**Documentazione Progettuale:** indica l'insieme dei Documenti progettuali di dettaglio (anche definiti il "Progetto" che il Concessionario è tenuto a predisporre per la realizzazione e installazione dell'Infrastruttura Tecnologica;

**Documenti Contrattuali:** indica l'insieme dei documenti elencati all'Allegato I della Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale nonché di tutti gli allegati richiesti dal disciplinare quali elementi essenziali per la stipula del Contratto;

**DSCR:** indica il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto al netto delle imposte e il Servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano Economico-Finanziario;

**DSCR Medio (o ADSCR - Average Debt Service Cover Ratio):**



indica il valore medio del parametro DSCR rilevato

durante il periodo di rimborso del debito erogato;

**DSCR Minimo:** indica il minore dei valori del parametro

DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del Debito

Erogato;

**Equilibrio Economico-Finanziario:** indica la

contemporanea presenza delle condizioni di convenienza

economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza

economica s'intende la capacità del Progetto di creare

valore nell'arco dell'efficacia della Convenzione e di

generare un livello di redditività adeguato al capitale

investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la

capacità del Progetto di generare flussi di cassa

sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

l'equilibrio economico finanziario è determinato sulla

base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario e

del Caso Base; L'equilibrio è stato determinato n

funzione del periodo di tempo necessario a consentire al

Concessionario la realizzazione dei necessari interventi

di progettazione, realizzazione, installazione e

collaudo dell'Infrastruttura tecnologica ed il recupero

degli investimenti sostenuti, anche in corso di

concessione, mediante le modalità di remunerazione

previste dalla presente Convenzione..

**Erogazione dei Servizi:** indica la erogazione dei Servizi

durante la Fase di Gestione, così come meglio  
dettagliata, nelle sue modalità, nella Documentazione di  
Gara;

**Evento Destabilizzante:** indica ogni evento, o  
circostanza in grado di incidere sull'equilibrio  
economico finanziario della concessione, purché non  
collegata a fattispecie relative a rischi che siano  
stati posti espressamente a carico del concessionario,  
direttamente o indirettamente e che non ricadono nelle  
fattispecie individuate nell'art. 14, lett. a) - f) In  
particolare, tali eventi sono considerati  
destabilizzanti laddove:  
incidano sul valore dell'investimento per un importo  
superiore a 10% rispetto alle previsioni;  
causino una lesione dell'equilibrio economico  
finanziario, verificata attraverso gli indicatori di  
redditività e sostenibilità finanziaria superiore alle  
soglie indicate all'art. 29, comma 1;  
influenzino in senso pregiudizievole la gestione dei  
Servizi o i meccanismi e le condizioni di erogazione dei  
corrispettivi.

Essi possono essere ricondotti, a titolo esemplificativo  
e non esaustivo a:  
fatto del concedente (es.: tardivo rilascio di  
autorizzazioni, mancata approvazione dei diversi livelli

progettuali, ecc.);

eventi di forza maggiore, come da definizione successiva;

modifiche normative e regolamentari intervenute successivamente alla stipula della convenzione (c.d. ius superveniens o change in law);

rilevanti cambiamenti macroeconomici, tra i quali, ad esempio:

- incremento dei tassi di interesse di riferimento superiore a 150 basis points);

- aumento del costo delle materie prime e dell'energia superiore a 10%.

**Evento Favorevole:** ogni evento o circostanza elencata o comunque riconducibile alla definizione di Evento Destabilizzante, che abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

**Eventi di Forza Maggiore:** indica ogni atto o fatto, imprevisto e imprevedibile, che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi, in particolare, eventi di forza maggiore:

i. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano

l'amministrazione o il concessionario, ovvero

l'affidatario di lavori o Servizi oggetto del contratto;

ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni

terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,

tumulti insurrezioni e altre agitazioni civili;

iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

iv. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni,

fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o

ghiaccio;

v. epidemie e contagi e anche i provvedimenti connessi

alle misure di contenimento da COVID-19;

vi. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o

acqua per cause non imputabili all'Amministrazione, al

Concessionario o a terzi affidatari di lavori o Servizi

oggetto del contratto;

vii. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a

materie prime e/o Servizi necessari alla realizzazione

degli Interventi;

viii. atti o fatti posti in essere da terzi tale da

rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte

l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi

inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere;

**Fase di Gestione dei Servizi:** indica il periodo di tempo

entro cui si svolgono le attività di erogazione dei

Servizi da parte del Concessionario, comprese fra la

data di sottoscrizione della Convenzione e la scadenza,  
o la perdita di efficacia, della Concessione;

**Fase di Progettazione degli Investimenti:** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario relative al Progetto per la realizzazione degli Investimenti, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di avvio delle attività di installazione degli Investimenti.

**Fase di Realizzazione degli Investimenti:** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di sottoscrizione della Convenzione e la data del Collaudo, secondo le diverse scansioni temporali previste dal Cronoprogramma.

**Finanziatori:** indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del Progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

**Fatto del Concedente:** indica (i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; (ii) un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [•] giorni; (iii) un fatto

imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di un'autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma; (iv) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

**Handback** indica il documento che definisce il processo di restituzione dell'Infrastruttura Tecnologica realizzata nel corso della concessione al termine della stessa. In particolare, nel documento: i) sono riportate le specifiche tecniche che definiscono la consistenza e lo stato effettivo di quanto realizzato alla data di scadenza del contratto, ii) si dà atto dell'avvenuta restituzione elencando i *deliverable* (Sistemi Informativi o specifici Componenti Funzionali) che passano nella piena disponibilità del concedente, iii) si definiscono i livelli di manutenzione e funzionamento delle opere e dei beni riconsegnati.

**Indicatori di Equilibrio Economico-Finanziario:** indica i parametri DSCR Medio, LLCR Medio, VAN Progetto, VAN Equity, TIR Progetto e TIR Equity espressi nel Caso Base

ed assunti come indicatori di equilibrio del piano economico finanziario ai fini della sua revisione;

**Indicatore di Performance:** è l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato Tecnico dei Servizi Informativi, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Infrastruttura Tecnologica, nonché quello riportato nella Documentazione di gara, che consente di monitorare l'andamento gestionale dei Servizi;

**Indisponibilità:** indica tutte le circostanze in presenza delle quali l'Infrastruttura tecnologica non risulta utilizzabile per le sue funzioni, e i Servizi non sono erogabili secondo gli SLA specificati nella Documentazione di gara, che determinano l'applicazione delle penali o delle decurtazioni del corrispettivo;

**Infrastruttura tecnologica:** indica l'insieme degli apparati hardware di produttività individuale (PC), dei Sistemi Informativi e dei singoli applicativi, congiuntamente denominati Sistemi Informativi, siano esse installati ed erogati presso i data center del Concedente o fornite in cloud, ed è costituita da:

- i. un'Anagrafe Tributaria Comunale, come meglio descritta nell'Offerta Tecnica;
- ii. Un Modello innovativo di ingegnerizzazione dei

processi di gestione delle entrate (Business Process Reengineering), come meglio descritto nell'Offerta

Tecnica;

iii. dei Nuovi Sistemi Informativi per il Dipartimento Ragioneria e per i Servizi Demografici e Statistici, oltre che per l'Area Entrate.

**Interventi:** indica le attività di progettazione, installazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell'Infrastruttura tecnologica come definita innanzi nonché tutte quelle finalizzate alla completa attuazione degli Investimenti;

**Investimenti:** indica l'insieme di allestimenti, attrezzature, beni, apparati hardware di produttività individuale (PC) e Sistemi Informativi che costituiscono l'Infrastruttura Tecnologica nonché quanto necessario al fine della ottimale erogazione dei Servizi, ivi compreso, a titolo esemplificativo, l'allestimento della sede;

**Lista di carico:** indica un lotto di crediti da riscuotere sui quali il Concessionario può avviare le procedure di riscossione coattiva previste dal Contratto secondo la vigente normativa e può così suddividersi:

i) Lista di carico autonomamente definita dal Concessionario per la riscossione degli avvisi di accertamento emessi dal concessionario stesso. Il



concessionario è tenuto a trasmettere al concedente le liste di carico di questa tipologia ed i crediti in esse contenuti prima di avviare le procedure di riscossione.

ii) Lista di carico predisposta e consegnata dal Comune al Concessionario per la riscossione coattiva di crediti derivanti da atti emessi dal Concedente.

Per questa tipologia di liste di carico nei trenta giorni successivi alla consegna il Concessionario potrà verificare i crediti contenuti nella lista di carico al fine di segnalare al concedente le posizioni non più riscuotibili che saranno conseguentemente escluse dalla lista di carico.

**Livello Minimo:** il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nella Documentazione di Gara, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Infrastruttura Tecnologica, ed i Servizi ad essa connessi, conseguono il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

**Livello Obiettivo:** il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Infrastruttura Tecnologica, ed i Servizi ad essi connessi, conseguono il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

**LLCR (Loan Life Coverage Ratio):** è, con riferimento a

ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

**LLCR Medio:** indica il valore medio del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

**Manutenzione Correttiva:** consiste nella eliminazione degli errori eventualmente presenti nei moduli funzionali, non rilevati in sede né di collaudo del singolo modulo né del collaudo finale, ma riscontrati nel corso del successivo utilizzo del sistema; indica, quindi, l'insieme di azioni manutentive che non concorrono ad aumentare il valore o la produttività e le prestazioni del ma tendono ad un semplice ripristino dello status quo ante l'insorgere di un guasto o di un'avaria.

**Manutenzione Evolutiva:** consiste nell'attività di sviluppo dei Sistemi Informativi e comprende la fornitura e l'installazione delle nuove versioni durante la vita operativa e ha lo scopo di adeguare le

funzionalità dei Sistemi Informativi in esercizio sulla base di modifiche normative (manutenzione adeguativa) o a nuove esigenze dei processi; indica quindi anche l'insieme degli interventi a carico del Concessionario che si rendano necessari ad adattare la soluzione a nuove esigenze dei processi; in questo caso essa comporta l'aggiunta, il cambiamento ed eventualmente la rimozione di funzionalità ed è trattata nella classe di fornitura Sviluppo e MEV di software ad hoc (SSW). Va precisato che all'interno di tale definizione non ricadono le attività di integrazione fra le piattaforme e i Sistemi informativi già in uso al Concedente al momento dell'avvio della Concessione poiché tali attività sono ricadenti nella definizione di Investimenti o Interventi e sono posti a carico esclusivo del Concessionario.

**Manutenzione Ordinaria:** indica l'insieme degli interventi a carico del Concessionario necessari a garantire la continuità operativa dell'Infrastruttura Tecnologica;

**Manutenzione Programmata:** indica l'insieme degli interventi programmati a carico del Concessionario necessari a garantire la continuità operativa dell'infrastruttura Tecnologica;

**Manutenzione Straordinaria:** indica gli interventi non

compresi nella manutenzione ordinaria nonché

l'adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore

di disposizioni nazionali e/o regolamentari-

amministrative, atti a ricondurre il funzionamento

dell'Infrastruttura Tecnologica a quello previsto dal

Progetto tecnico presentato in fase di gara, nonché ad

adeguarlo alle esigenze sopravvenute per effetto delle

modifiche normative e/o regolamentari.

**Matrice dei Rischi:** indica la rappresentazione

dell'analisi e dell'allocazione del rischio di cui alla

Convenzione; indica la tabella descrittiva che

identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza

l'allocazione in capo a ciascuna delle Parti;

**Obsolescenza tecnologica:** indica la perdita di valore

nel mercato di un bene, causata dal progresso tecnico o

dal processo di innovazione della tecnologia di cui si

tiene debito conto nel progetto.

**Offerta:** indica l'offerta presentata in sede di gara dal

Concessionario allegata alla Convenzione, sub lettera

b);

**Parte/i:** indica il Concedente o/e il Concessionario,

anche unitamente considerati;

**PEF contrattuale:** indica il piano economico-finanziario

del Concessionario, idoneamente asseverato da un

istituto di credito o da società di Servizi costituite

dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1966/1939, che identifica l'Equilibrio Economico-Finanziario al momento dell'aggiudicazione e della stipula della presente Convenzione, i presupposti e le condizioni di base dello stesso;

**Piano Economico Finanziario (PEF):** indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario, comprensivo della relativa relazione illustrativa nonché dei successivi aggiornamenti e/o revisioni, ed è asseverato da un istituto di credito o da società di Servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1966/1939, posto a base della Proposta;

**Prestazioni accessorie:** indica le maggiori prestazioni offerte in sede di gara, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare, richiamate all'art. 4, comma 10 e individuate nell'Offerta;

**Progetto:** indica l'insieme dei documenti tecnici che

costituiscono la parte integrante dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, in relazione alle attività di progettazione, realizzazione e installazione dell'Infrastruttura Tecnologica. E' denominato anche

**"documentazione progettuale di dettaglio";**

**Progetto di Fattibilità:** indica lo studio contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, è allegato alla Convenzione, ed è comprensivo di tutti gli elementi migliorativi indicati nell'Offerta Tecnica;

**Promotore:** indica il soggetto che ha presentato la Proposta valutata fattibile e posta a base di gara.

**Proposta:** indica la proposta presentata dal Promotore, valutata fattibile ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice e posta a base di gara dal Concedente.

**Regolamento:** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, Servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto in vigore alla data di pubblicazione della gara;

**Relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione:** anche denominato "Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione", contiene

la descrizione degli interventi da porre in essere per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica nonché la descrizione dei Servizi oggetto della presente Convenzione ed i relativi processi organizzativi nonché i livelli qualitativi e quantitativi che la Società è tenuta a conseguire e mantenere per tutta la durata della Convenzione nell'erogazione dei Servizi oggetto di affidamento, nonché la preliminare individuazione degli SLA e delle relative penali;

**Responsabile della Concessione:** indica il soggetto nominato dal Concessionario, responsabile della corretta erogazione dei Servizi, cui spetta il compito di interloquire, in nome e per conto del Concessionario stesso, con il Concedente ed i soggetti designati dal medesimo, ferma restando che il concessionario individui anche un Responsabile Tecnico;

**Responsabile del Procedimento:** indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, al quale è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

**Responsabile della Gestione:** indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione, verificando

che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali;

**Servizi:** indica il complesso dei Servizi erogati nella Fase di Gestione, così come individuati e descritti nell'Offerta predisposta in conformità alla documentazione di gara, indicati agli articoli 4, 23 e 24 della presente Convenzione.

**Servizi di gestione delle Entrate:** indica il complesso di attività consistenti:

nella riscossione pre-coattiva (stragiudiziale) e coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie/patrimoniali:

- IMU;
- TARI;
- TASI;
- Canone Unico Patrimoniale;
- COSAP/TOSAP permanente e temporanea;
- ICP permanente e temporanea;
- Diritti delle Pubbliche Affissioni;
- Imposta di Soggiorno;
- Altre entrate Patrimoniali (diritti, Canoni di Locazione, Servizi Scolastici, Servizi a Domanda Individuale, ...);
- Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della



Strada;

- Altre sanzioni amministrative;

- Oneri di urbanizzazione.

nel supporto alla:

- gestione e riscossione ordinaria delle entrate IMU e

TARI,

- gestione e riscossione ordinaria dell'Imposta di

Soggiorno

- gestione e riscossione ordinaria del Canone Unico

Patrimoniale

- riscossione ordinaria dei Canoni di Locazione, Servizi

Scolastici, Corsi Extra-scolastici, proventi di impianti

sportivi;

- ricerca e il recupero dell'evasione e accertamento

IMU, TASI e TARI, Imposta di Soggiorno e Canone Unico

Patrimoniale.

Nell'ambito della gestione ordinaria, limitatamente alla

sola IMU, competeranno al Concessionario le attività di

controllo su specifici ambiti regolamentari e,

segnatamente, la verifica dei contratti di locazione a

canone concordato sulla base degli accordi territoriali

esistenti e la verifica dei comodati d'uso a titolo

gratuito.

**Servizi di disponibilità:** indica il complesso di

attività consistenti nella:

(i) manutenzione ordinaria e programmata

dell'Infrastruttura e delle sue parti;

(ii) manutenzione correttiva;

(iii) manutenzione evolutiva;

(iv) manutenzione straordinaria e migliorativa.

Il tutto, come meglio descritto e dettagliato nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei sistemi informativi.

**Sistemi Informativi o Software:** indica l'insieme delle piattaforme informatiche e degli applicativi che compongono l'Infrastruttura tecnologica deputati alla raccolta e alla gestione dei dati e delle informazioni come definiti nel Capitolato Tecnico dei sistemi informativi.

**Solidità finanziaria e patrimoniale:** indica la capacità del Concessionario di mantenere un equilibrio duraturo tra investimenti e finanziamenti.

**TIR Equity:** indica il tasso interno di rendimento dell'Equity, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base, determinati facendo riferimento al free cash flow to equity (FCFE);

**TIR Progetto:** indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, definito attraverso l'analisi dei flussi di cassa operativi (FCFO) indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;

**Valore attuale netto (VAN) Equity:** indica il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dai portatori di equity, nell'arco del periodo della concessione. Il calcolo di tale indicatore è effettuato facendo riferimento al free cash flow to equity (FCFE).

**Valore attuale netto (VAN) di Progetto:** indica il valore creato o disperso dal progetto, nell'arco del periodo della concessione. Il calcolo di tale indicatore è effettuato facendo riferimento ai flussi di cassa operativi (unlevered).

**Variante/i:** indica la/e Variante/i al Progetto e/o in corso e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

**Verbale di collaudo dell'Infrastruttura Tecnologica:** indica il verbale, redatto ai sensi dell'art 17 della Convenzione a seguito della verifica e del collaudo dell'Infrastruttura tecnologica, dalla cui data prende

avvio la Fase di Gestione.

**ALLEGATO III: La Matrice di Rischi**

Si allega al presente contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del Codice, per formarne parte integrante e sostanziale:

a) Procura Speciale Ing. Manuela Vesentini.

Dei documenti sopra citati, è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. 172 pagine a video, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 *bis* della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante, ho firmato il presente atto informatico con firma digitale.

Repertorio n. 2.897

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

29 novembre 2023

Il giorno ventinove novembre duemilaventitré.

In Roma, nel mio studio alla Via Claudio Monteverdi n. 20.

Davanti a me dottor FEDERICO ELICIO, notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri, è personalmente comparso il dottor:

= STEFANO DE CAPITANI, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. di:

"Municipia S.p.A."

società con unico socio con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti n. 7, capitale sociale di euro 13.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 01973900838, REA n. TN/209533, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della "ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A." (di seguito la "Società"), avvalendosi dei poteri a lui conferiti dallo Statuto e dalla deliberazione Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 marzo 2023, il cui verbale trovasi debitamente depositato ed iscritto nel competente registro delle imprese.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette che:

1. con determinazione dirigenziale n. 1077 del 21 giugno 2023, è stata indetta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, come modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, apposita procedura aperta per l'affidamento servizio di gestione della riscossione ordinaria, coattiva e relativa al recupero dell'evasione delle entrate comunali tributarie, extratributarie e patrimoniali, CIG 9896280C98, indetta dal Comune di Alessandria (di seguito la "Stazione Appaltante");
2. le società "Municipia S.p.A." e "I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A." hanno partecipato alla gara inviando la propria offerta e impegnandosi, in caso di aggiudicazione a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi di legge, con conferimento di mandato speciale con rappresentanza a "Municipia S.p.A." quale mandataria;

3. che con determina dirigenziale n. 1854 del 5 ottobre 2023 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Con il presente atto, la società "Municipia S.p.A.", come

sopra rappresentata, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nomina e costituisce \_\_\_\_\_  
procuratore speciale della Società la signora: \_\_\_\_\_  
= MANUELA VESENTINI, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
domiciliata per la carica presso la sede sociale, \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_;

affinché in nome, conto e vece, e nell'interesse della  
Società, con riferimento alla procedura aperta per  
l'affidamento del servizio di gestione della riscossione  
ordinaria, coattiva e relativa al recupero dell'evasione  
delle entrate comunali tributarie, extratributarie e  
patrimoniali, CIG 9896280C98, indetta dal Comune di  
Alessandria, intervenga e proceda alla sottoscrizione: \_\_\_\_\_

1. del contratto per l'affidamento del servizio di gestione  
della riscossione ordinaria, coattiva e relativa al recupero  
dell'evasione delle entrate comunali tributarie,  
extratributarie e patrimoniali con la Stazione Appaltante,  
nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e  
conseguenziali al medesimo, incluse eventuali proroghe e  
cauzione definitiva, rilasciando ogni più opportuna  
dichiarazione ponendo in essere, in conformità al presente  
mandato, tutto quanto si renderà utile e necessario per il  
suo corretto espletamento; \_\_\_\_\_

2. degli accordi per il trattamento dei dati in ottemperanza  
a quanto previsto dal D.L 196/03 ss.mm.ii. e il Regolamento  
(UE) 2016/679 e ss.mm.ii. \_\_\_\_\_

Il tutto con i più ampi poteri per l'oggetto, senza che al  
nominato procuratore possano opporsi limitazioni,  
indeterminatezza, eccesso o difetto di poteri, con promessa  
di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o  
conferma, ma con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un  
unico contesto.

Trattamento dati personali \_\_\_\_\_

Il comparente presta il proprio consenso al trattamento dei  
dati personali forniti, per le finalità e con le modalità  
indicate nell'informativa resa disponibile nei locali dello  
studio notarile. \_\_\_\_\_

Di questo atto ho dato lettura al comparente che lo approva e  
con me lo sottoscrive. \_\_\_\_\_

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e  
da me notaio completato a mano, questo atto consta di un  
fogli ed occupa tre intere facciate e parte della quarta, sin  
qui. \_\_\_\_\_

Firmato \_\_\_\_\_  
Stefano De Capitani \_\_\_\_\_  
Federico Elicio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SPAZIO ANNULLATO

## **REGISTRAZIONE**

Atto esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 tab. d.p.r. 131/1986.

## **IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo sull'originale è stata assolta mediante marca n. 01230536221096.  
La presente copia viene rilasciata in bollo, con assolvimento dell'imposta mediante marca n. 01211487721311.

## **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Roma, data dell'apposizione della firma digitale.



Ricevuta del: 29/12/2023 ora: 12:37:37

Utc: 1703849851975161

Utc\_string: 2023-12-29T12:37:31.975161+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 29/12/2023

Ora invio: 12:37:31

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 128

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 200055963

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 723/2023 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 15340 del 29/12/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	